

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1790**

Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 2010)

ottobre 2009
n. 163



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati __3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge
A.S. n. 1790

Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 2010)

ottobre 2009
n. 163

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	7
INTRODUZIONE	13
SCHEDE DI LETTURA	19
Articolo 1 <i>(Risultati differenziali)</i> Scheda di lettura.....	21
Articolo 2, commi 1-4 <i>(Disposizioni contabili in materia previdenziale)</i> Scheda di lettura.....	27
Articolo 2, comma 5 <i>(Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 2, comma 6 <i>(Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca)</i> Scheda di lettura.....	33
Articolo 2, commi 7 e 8 <i>(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)</i> Scheda di lettura.....	35
Articolo 2, commi 9-16 <i>(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 2, comma 17 <i>(Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)</i> Scheda di lettura.....	49
Articolo 2, comma 18 <i>(Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)</i> Scheda di lettura.....	51
Articolo 3, comma 1 <i>(Fondi speciali - Tabelle A e B)</i> Scheda di lettura.....	53
Articolo 3, comma 2 <i>(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)</i> Scheda di lettura.....	57

Articolo 3, comma 3 <i>(Rifinanziamento di spese di conto capitale - Tabella D)</i>	
Scheda di lettura.....	59
Articolo 3, comma 4 <i>(Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa - Tabella E)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 3, commi 5 e 6 <i>(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa - Tabella F)</i>	
Scheda di lettura.....	77
Articolo 3, commi 7 e 8 <i>(Riassegnazione di entrate - Entrata in vigore)</i>	
Scheda di lettura.....	85
TABELLA C - RAFFRONTO CON LE PREVISIONI DELLA FINANZIARIA 2009	87

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Risultati differenziali)

L'**articolo 1** al **comma 1** fissa, per l'esercizio 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 63.000 milioni di euro (al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie), mentre il ricorso al mercato è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro.

Il **comma 2** determina, in termini di competenza, per il 2011, il livello massimo del saldo netto da finanziare in 54.300 milioni di euro (al netto di 3.520 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie), ed il livello massimo del ricorso al mercato in 253.000 milioni di euro. Per il 2012 invece il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in 41.400 milioni di euro (al netto di 3.520 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie), ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 250.000 milioni di euro.

Il **comma 3** specifica che i livelli massimi di ricorso al mercato finanziario si intendono al netto delle operazioni di rimborso anticipato o di ristrutturazione di passività preesistenti.

Il **comma 4** destina le eventuali maggiori disponibilità finanziarie realizzate nel 2010 alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Articolo 2

(Disposizioni diverse)

I **commi da 1 a 3** recano disposizioni relative ai trasferimenti in favore di alcune gestioni previdenziali.

Tali commi determinano l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

Il **comma 4** provvede ad una regolazione contabile interna all'INPS, incrementando - in relazione alla sussistenza di maggiori oneri - il livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

Il **comma 5** reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) riguardo ai criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico per gli operai agricoli a tempo determinato.

Il **comma 6** dispone che per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relativi ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Le disposizioni contenute ai **commi 7 e 8**, modificando i commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), prevedono:

- la proroga per l'anno 2012 della detrazione IRPEF, in misura pari al 36% e per un importo di spesa non superiore a 48.000 euro, relativamente alle spese di ristrutturazione edilizia realizzate su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata, nonché alle spese per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
- la messa a regime dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

I **commi da 9 a 16** quantificano gli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il **comma 9** specifica gli oneri a carico del bilancio dello Stato per il rinnovo del triennio contrattuale 2010-2012 per il personale dipendente delle amministrazioni statali soggetto alla contrattazione collettiva gestita dall'ARAN. Il **comma 10** individua gli oneri per il personale del settore statale in regime di diritto pubblico. Ai sensi del **comma 11**, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi previdenziali e IRAP). Il **comma 12** conferma che per gli enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri sono a carico dei rispettivi bilanci. Il **comma 13** specifica che continua a trovare applicazione, per le regioni, l'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il medesimo Servizio. Il **comma 14** autorizza le amministrazioni (ad eccezione del comparto Scuola) ad utilizzare, in aggiunta alle risorse di cui commi precedenti, gli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, accertati in sede di specifiche verifiche sui dati di consuntivo da effettuarsi entro il primo semestre del 2010. Il **comma 15** dispone l'istituzione di un fondo nel quale confluiscono le risorse aggiuntive accertate ai sensi del comma 14. Ai sensi del **comma 16**, l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione della tornata contrattuale 2010-2012 è legata alla conclusione della fase transitoria e congiunturale indicata dal comma 9.

Il **comma 17** istituisce - in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2009 - un tavolo paritetico tra Stato e Regione Friuli-Venezia Giulia per la

determinazione delle somme derivanti dalle ritenute sui redditi dei pensionati residenti nella regione stessa, a prescindere dal territorio in cui l'imposta è riscossa, stanziando, in tale attesa, un acconto di 200 milioni di euro per il 2010.

Il **comma 18** proroga per il triennio 2010-2012 le limitazioni poste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'assunzione di personale a tempo indeterminato a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 3

(Fondi e tabelle - Entrata in vigore)

L'**articolo 3** al **comma 1** indica per la parte corrente (Tabella A) e per la parte in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei disegni di legge. Gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 12,5 milioni circa per il 2010, a 11,6 milioni circa per il 2011 e a 1.409,3 milioni circa per il 2012. Gli importi complessivi in Tabella B risultano essere pari a un milione per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.493 milioni per il 2012.

Il **comma 2** determina gli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (Tabella C). Detta tabella prevede stanziamenti complessivi pari a circa 16,3 miliardi di euro per il 2010, 13,9 miliardi di euro per il 2011 e 13,8 miliardi di euro per il 2012.

Il **comma 3** approva l'entità degli stanziamenti di cui alla tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell'economia. Il totale dei rifinanziamenti ivi previsti ammonta a circa 312 milioni euro per il 2010, a 800 milioni per il 2011 e a 7.800 milioni per il 2012.

Il **comma 4** in esame dispone in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E). Nella tabella è previsto un unico definanziamento, con una riduzione di 200 milioni per l'anno 2010 e di 1.907,9 milioni per il 2012.

Il **comma 5** dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella tabella F con sono rimodulate le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali. Gli importi iscritti in Tabella F ammontano complessivamente a 24.382,8 milioni per il 2010, 25.021,2 milioni per il 2011, 20.091,8 milioni per il 2012 e a 75.161,2 milioni per il 2013 e gli anni successivi.

Il **comma 6** indica i limiti massimi di impegnabilità che gli enti possono assumere nel 2010.

Il **comma 7** prevede che le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui

all'articolo *7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009. Il **comma 8** dispone l'entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2010.

Introduzione

1. I PROVVEDIMENTI DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 2010-2012

Il disegno di legge finanziaria per il 2010 ed il disegno di legge di bilancio 2010 si inseriscono nell'ambito degli indirizzi indicati con le risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2010-2013 nonché degli elementi contenuti dalla Nota di aggiornamento allo stesso DPEF, presentata contestualmente al presente disegno di legge.

La manovra di finanza pubblica, nella sua articolazione complessiva, è stata già anticipata dal Governo lo scorso luglio con il decreto legge n. 78 del 2009 (convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009), recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, che il DPEF ha collegato alla manovra.

Assieme agli interventi contenuti nel decreto, concorrono ovviamente alla composizione della manovra di finanza pubblica il disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.S. 1790), il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (A.S. 1791), nonché una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.

In particolare, a completamento della manovra di bilancio 2010-2012 varata nel luglio scorso il Governo ha collegato alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge:

- A.S. 1167 "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali" già indicato lo scorso anno (approvato dalla Camera e in corso di esame presso le commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale));
- "Disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e carta delle autonomie locali" (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17 settembre 2009, non ancora trasmesso in Parlamento - in attesa della definizione dell'esame da parte della Conferenza unificata);
- "Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al governo per l'emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche" (non ancora esaminato dal Consiglio dei Ministri né presentato in Parlamento).

2. IL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2010

2.1. Inquadramento generale

Il disegno di legge finanziaria per il 2010, analogamente a quanto accaduto lo scorso anno, si presenta come un provvedimento limitato a pochi articoli (la c.d. finanziaria "snella"). Pertanto la portata innovativa del quadro legislativo vigente del disegno di legge risulta sensibilmente ridotta rispetto al passato, posto che esso si articola in soli tre articoli, riconducibili al contenuto tipico della legge finanziaria, che si limitano a:

- i) fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario);
- ii) introdurre un numero limitato di misure di carattere eterogeneo, tra le quali la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia;
- iii) stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate.

Tale limitazione del contenuto del disegno di legge finanziaria risulta coerente con quanto disposto inizialmente per il solo esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legge n. 112/08 e riproposto, per l'esercizio 2010, dall'articolo 23, comma 21-*ter* del decreto legge n. 78/2009. Per effetto di tali disposizioni, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale in materia di contenuto della legge finanziaria (articolo 11 della legge n. 468/1978), viene stabilito che in via sperimentale la legge finanziaria per l'anno 2009 e per l'anno 2010 possa contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

A tale ridimensionamento del contenuto della legge finanziaria corrisponde peraltro una significativa valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità - prevista anch'essa in via sperimentale per il solo esercizio 2009 dall'articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 112/08 e riproposta per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-*quater*, del decreto legge n. 78/2009 - di rimodulare nella legge di bilancio tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.

Disciplina contabile transitoria per l'esercizio finanziario 2010

L'articolo 23, commi 21-*ter* e 21-*quater*, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini" ha esteso all'esercizio finanziario 2010 la disciplina contabile sperimentale inerente i limiti di contenuto del disegno di legge finanziaria e la flessibilità del bilancio, introdotta, per il solo esercizio finanziario 2009, dall'articolo 1, comma 1-bis e dall'articolo 60 comma 3, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008.

Per effetto di tale intervento:

- A. il disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 potrà contenere "esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico".

La disposizione di cui al citato articolo 1, comma 1-*bis* del decreto legge n. 112/2008 – la cui applicazione è oggetto di estensione all'esercizio 2010 - opera una deroga alle disposizioni generali di contabilità recanti la disciplina del contenuto della legge finanziaria (articolo 11, legge n. 468/1978). Ad eccezione dell'esclusione relativa agli intereventi di carattere localistico o micro settoriale, già prevista ai sensi del citato art. 11, comma 3, lett. i-*ter*, della legge di contabilità generale n. 468/1978, il citato comma 1-*bis* vieta *tout court* sia la previsione di disposizioni di carattere ordinamentale - che la lettera i-*bis* del citato comma 3 consente qualora le stesse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi – sia le norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, che il comma 17 dell'art. 2 della legge di riforma n. 208/1999 aveva invece consentito con la sola esclusione degli intereventi di carattere localistico o micro settoriale;

- B. si estende all'esercizio finanziario 2010 la disciplina, introdotta in via sperimentale per il 2009, che consente di apportare, nella legge di bilancio, rimodulazione delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i relativi programmi.

L'articolo 60 del citato decreto legge n. 112/2008, ha previsto, al comma 1, una riduzione lineare, per il triennio 2009-2011, delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa dei Ministeri, ivi comprese le spese predeterminate con legge, ma con l'esclusione di talune voci di spesa, indicate dal comma 2, essenzialmente di carattere obbligatorio. A fronte di tale taglio trasversale delle dotazioni assegnate a ciascun Ministero alle singole Amministrazioni lo stesso articolo 60 ha concesso un più ampio margine di flessibilità sia nel processo di allocazione delle risorse tra i programmi di spesa nella fase di formazione del bilancio, sia nella fase di gestione delle medesime risorse in corso d'anno (con il disegno di legge di assestamento).

In particolare, il comma 3 dell'articolo 60 ha introdotto la possibilità di apportare, nella legge di bilancio, rimodulazioni delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa tra i relativi programmi, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito, ivi comprese le spese predeterminate per legge. Le rimodulazioni devono avvenire nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di un consolidamento della riclassificazione del bilancio per missioni/programmi.

La rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi è consentita nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziati per gli interventi stessi. Rimane precluso - in quanto intervento dequalificativo della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per

finanziare spese correnti. Il comma mantiene inoltre fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio.

La conferma, da parte del Governo, di predisporre per il 2010 - analogamente a quanto accaduto per l'esercizio finanziario 2009 - un disegno di legge finanziaria snello, limitato a pochi articoli risulta in linea, peraltro, con quello che potrebbe essere in futuro il contenuto della "legge di stabilità", strumento destinato a sostituire l'attuale legge finanziaria secondo quanto previsto dal provvedimento di riforma della legge di contabilità all'esame della Camera dei Deputati.

La legge di stabilità

È attualmente all'esame della Camera dei Deputati il disegno di legge di iniziativa parlamentare recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*", approvato in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009 (A.C. 2555). In termini generali il ddl propone un'ipotesi di riforma complessiva della disciplina di contabilità nazionale, finalizzata – come riportato dalla relazione illustrativa – ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione.

Tra le altre previsioni, il provvedimento introduce - tra gli strumenti della programmazione finanziaria - la manovra triennale di finanza, composta dal disegno di legge di stabilità (in sostituzione del disegno di legge finanziaria) e dal disegno di legge di bilancio, entrambi presentati alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno (anziché entro il 30 settembre come attualmente previsto);

Per quanto concerne in particolare la legge di stabilità, essa dovrebbe contenere norme i cui effetti decorrono nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e, al contempo, presentarsi maggiormente caratterizzata nelle sue finalità di strumento volto alla correzione dei conti pubblici. Al riguardo, non sarebbero infatti più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme comportanti aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia (si metterebbe pertanto a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dal decreto legge n. 112 del 2008 e poi estesa anche all'esercizio 2010 dall'articolo 23, commi 21-ter e 21-quater del decreto legge n. 78 del 2009).

Il ddl prevede altresì l'unificazione in una sola tabella del contenuto delle attuali tabelle C), D), E), ed F). Nella nuova tabella, strutturata per missioni e programmi, come tutto l'articolato della legge finanziaria relativo alla spesa, sono stabiliti gli importi delle autorizzazioni legislative di spesa da rifinanziare, definanziare, e rimodulare nel triennio di riferimento. In apposita tabella, sono poi determinate le autorizzazioni di spesa permanenti di carattere corrente (in sostanza, una parte della attuale tabella C).

Rispetto all'attuale legge finanziaria il contenuto della legge di stabilità verrebbe altresì ampliato alle norme di coordinamento della finanza pubblica finalizzate ad assicurare, per ciascun periodo triennale di manovra, il concorso dei differenti livelli di

governo al raggiungimento degli obiettivi programmatici ed alla realizzazione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42/2009.

Accanto alle novità sopra segnalate, la legge di stabilità dovrebbe comunque presentare anche contenuti analoghi a quanto oggi previsto nella legge finanziaria: si tratta dei contenuti inerenti alla fissazione dei saldi finanziari (saldo netto da finanziare e livello massimo del ricorso al mercato), le variazioni di aliquote, l'importo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, le norme recanti misure correttive delle leggi di spesa, le attuali tabelle A e B relative ai Fondi speciali, le altre regolazioni meramente quantitative ad essa rimesse, le norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Inoltre, analogamente all'attuale legge finanziaria, la legge di stabilità non dovrebbe prevedere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.

Va segnalata altresì la Nota tecnica illustrativa quale corredo di accompagnamento del disegno di legge di stabilità che - includendo alcuni elementi dell'attuale Relazione previsionale e programmatica - costituirebbe documento di raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Risultati differenziali)*

1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.

2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000

milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.

L'articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l'anno 2010 (comma 1) e per i due anni successivi, 2011 e 2012, compresi nel bilancio pluriennale (comma 2).

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte del contenuto necessario della legge finanziaria. In base alla disciplina vigente, la legge finanziaria deve infatti indicare il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio

pluriennale, comprese le eventuali regolazioni pregresse specificamente indicate (art. 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468)¹.

Il saldo netto da finanziare rappresenta, nel bilancio dello Stato, la differenza tra le entrate finali e le spese finali, cioè, rispettivamente, il totale delle entrate, escluse quelle derivanti da accensione di prestiti, e il totale delle spese, escluse quelle relative al rimborso dei prestiti in scadenza². Si ricorda che il livello massimo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato non corrisponde all'obiettivo della manovra annuale di finanza pubblica concordato con l'Unione europea. Quest'ultimo, infatti, in conformità ai parametri comunitari, è rappresentato dall'indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche, di cui l'amministrazione statale è una parte.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura entro la quale è necessario fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevedono nel corso dell'anno e che non sono coperte dalle entrate finali. L'entità del ricorso al mercato coincide, pertanto, in sede di bilancio di previsione, con quella dell'*accensione di prestiti*³.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 2010

Il **comma 1** fissa, per l'esercizio 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie.

Il DPEF 2010-2013 presentato nel luglio scorso e le risoluzioni parlamentari con cui è stato approvato, avevano fissato, a livello programmatico, un limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2010 pari a 61.400 milioni di euro, al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

Con la Nota di Aggiornamento al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2010-2013, presentata a settembre, si è provveduto ad aggiornare tale stima, fissando il saldo netto da finanziare per il 2010 in misura pari a 63.000 milioni di euro (a fronte dei 61.400 milioni di euro stimati in precedenza nel DPEF).

La Nota evidenzia che la precedente stima era stata effettuata in base agli elementi allora disponibili concernenti il bilancio dello Stato a legislazione vigente, basati sostanzialmente sulla proiezione per gli anni 2010 e seguenti del bilancio triennale

¹ Si tratta di una disposizione che rimane sostanzialmente inalterata anche nel disegno di legge recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*" (articolo 11, comma 3, lett. a), approvato in prima lettura dal Senato il 24 giugno 2009 ed attualmente all'esame della Camera (A.C. 2555) dove, tra le altre cose, è prevista la trasformazione della legge finanziaria in legge di stabilità.

² Nelle entrate finali sono comprese quelle tributarie, quelle extratributarie e quelle derivanti da alienazione di beni patrimoniali, ammortamenti e riscossione di crediti; nelle spese finali sono comprese le spese correnti e le spese in conto capitale. La differenza tra entrate e spese finali indica quanto del totale dei prestiti da accendere nell'anno serve per coprire le spese, al netto di quelle per rimborsare i prestiti che scadono nell'esercizio medesimo. Il saldo netto da finanziare misura dunque il debito che deriverà dalla gestione del bilancio per il nuovo esercizio. La restante quota dell'accensione di prestiti serve a rimborsare prestiti già contratti e in scadenza nel corso dell'anno.

³ Il limite del ricorso al mercato si riferisce alle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (*debito patrimoniale*). Esso non tiene conto invece delle operazioni di indebitamento a breve termine – principalmente i BOT – che rientrano nella gestione di tesoreria (*debito fluttuante*).

2009-2011. La rideterminazione del saldo in 63.000 miliardi di euro è stata effettuata pertanto sulla base dei dati del bilancio a legislazione vigente 2010 e degli interventi della manovra per lo stesso anno.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2010 (A.S. 1791), espone, in termini di competenza e *al netto delle regolazioni debitorie e contabili*, un saldo netto da finanziare per il 2009 pari a 61.118 milioni di euro. Secondo quanto riportato nell'allegato 8 al disegno di legge finanziaria in esame - che espone gli effetti del disegno di legge finanziaria medesimo sul bilancio - il valore effettivo del saldo netto da finanziare per il 2010, come rideterminato per effetto del disegno di legge finanziaria medesimo, è pari a 62.419 milioni di euro, al di sotto pertanto del livello massimo il livello massimo fissato dal comma 1 in esame.

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, il comma 1 stabilisce, per l'anno finanziario 2010, un livello massimo, in termini di competenza, di 286.000 milioni di euro.

Nel suddetto limite è compreso anche l'indebitamento all'estero, per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 2011 e 2012

Il **comma 2** determina il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per gli anni 2011 e 2012, con riferimento sia al bilancio pluriennale a legislazione vigente, sia al bilancio pluriennale programmatico.

Si ricorda che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2010 (A.S. 1791) dispone, all'articolo 17, l'approvazione del bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2010-2012. Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione "a legislazione vigente" e "programmatica". A seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in esso contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2010, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente. Pertanto la versione del bilancio pluriennale a legislazione vigente, risultante nella legge di bilancio come approvata dal Parlamento, espone le previsioni di bilancio, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, determinate in modo da scontare gli effetti delle misure recate dalla legge finanziaria. Per gli anni successivi al 2010, il bilancio pluriennale programmatico tiene conto non solo delle misure contenute nella manovra per il 2010, ma anche degli obiettivi che si intendono conseguire attraverso ulteriori manovre da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo (saldi del bilancio programmatico).

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2010, il comma in esame fissa i saldi del bilancio pluriennale a legislazione vigente nei seguenti valori:

- per il 2011:

- il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 54.300 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;
- il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 253.000 milioni di euro;
- per il 2012:
 - il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro di regolazioni contabili e debitorie;
 - il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 250.000 milioni di euro.

Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico:

- per il 2011:
 - il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 49.000 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;
 - il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, in termini di competenza, in 248.000 milioni di euro;
- per il 2012:
 - il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, in termini di competenza, in 38.000 milioni di euro, da intendersi al netto delle regolazioni contabili e debitorie;
 - il livello massimo del ricorso al mercato viene determinato, in termini di competenza, in 247.000 milioni di euro.

Il bilancio programmatico 2010-2012, riportato nella Nota di aggiornamento al DPEF e nel disegno di legge di bilancio per il 2010, conferma un livello massimo del saldo netto da finanziare pari a 63.000 milioni di euro per il 2010 e a 49.000 milioni di euro per il 2011.

Il **comma 3** specifica che i livelli massimi di ricorso al mercato finanziario di cui ai precedenti commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene ordinariamente inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Destinazione di eventuali maggiori disponibilità

Il **comma 4** individua infine le finalità cui destinare le eventuali maggiori disponibilità di finanza pubblica che dovessero determinarsi nel 2010 rispetto

alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

Tali maggiori disponibilità finanziarie nel 2010 sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, come espressamente indicato dalla norma.

Articolo 2, commi 1-4

(Disposizioni contabili in materia previdenziale)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori

diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009 sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

I **commi da 1 a 4** recano disposizioni relative ai trasferimenti in favore di alcune gestioni previdenziali.

In primo luogo, il **comma 1** determina l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) dell'INPS. Si ricorda che i destinatari finali di tali trasferimenti sono alcune gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori), nonché l'ENPALS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo).

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l'INPS, dall'articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88⁴, per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell'articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS.

La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L'articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

Gli incrementi per il 2010 dei trasferimenti in esame sono pari complessivamente a 378,81 milioni di euro. I medesimi incrementi sono determinati:

- a) nella misura di 303,76 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS (**lettera a**) del comma 1);
- b) nella misura di 75,05 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani (**lettera b**)).

Conseguentemente, come specifica il **comma 2**, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2010 sono determinati:

⁴ *Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*

- in 18.121,52 milioni di euro per il trasferimento oggetto dell'incremento di cui alla **lettera a)** del comma 1 (per l'anno 2009 l'importo era pari a 17.817,76 milioni);
- in 4.477,88 milioni di euro per il trasferimento oggetto dell'incremento di cui alla **lettera b)** del comma 1 (nel 2009 l'importo era pari a 4.402,83 milioni).

Ai sensi del **comma 3**, la ripartizione tra le gestioni interessate degli importi complessivi dei trasferimenti oggetto dei precedenti **commi 1 e 2** deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l'espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

Si specifica, inoltre, riguardo al trasferimento oggetto dell'incremento di cui alla summenzionata **lettera a) del comma 1** (trasferimento pari, come detto, complessivamente a 18.121,52 milioni di euro), che il riparto è al netto delle seguenti quote:

- 836,97 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
- 2,72 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;
- 63,06 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

Il **comma 4** provvede ad una regolazione contabile interna all'INPS, incrementando - in relazione alla sussistenza di maggiori oneri - il livello di finanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112⁵, in misura pari a 204,09 milioni di euro per il 2008 e a 200 milioni per il 2009.

Si ricorda che il citato articolo 130 del D.Lgs. 112/1998 ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè, a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l'INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

Contestualmente, le funzioni di concessione dei trattamenti in favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi (rispetto a quelli determinati con legge dello Stato per tutto il territorio nazionale) (comma 2).

⁵ *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

Ai fini dell'incremento di cui al presente **comma 4**, sono impiegate:

- per un importo di 244,09 milioni di euro, le somme che risultano - nel bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2008 - trasferite alla "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali" (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie (**lettera a**);
- per un importo di 160 milioni, le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la suddetta GIAS (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo 2008, in quanto non impiegate per i rispettivi scopi (**lettera b**)⁶.

⁶ Riguardo a ulteriori indicazioni su queste ultime risorse, cfr. la relazione tecnica del disegno di legge finanziaria.

Articolo 2, comma 5

(Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli)

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale

da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

Il **comma 5** reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) riguardo ai criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico per gli operai agricoli a tempo determinato.

Si ricorda che da tale categoria di lavoratori sono esclusi, ai fini di previdenza ed assistenza sociale, i salariati fissi con contratto annuo (o di durata superiore), i quali sono considerati (ai fini suddetti) operai agricoli a tempo indeterminato⁷.

La retribuzione convenzionale in oggetto è stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni provincia, sulla base delle retribuzioni previste dai contratti collettivi per le diverse qualifiche di operaio agricolo.

La norma di interpretazione autentica in esame chiarisce che, ai fini della determinazione della retribuzione convenzionale (da parte dei decreti ministeriali), occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente. Tale interpretazione è conforme a quella fin qui seguita dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dall'INPS, mentre alcune sentenze, anche della Corte di Cassazione, sostengono che il termine temporale sia il 30 ottobre dell'anno in corso.

La norma di interpretazione autentica concerne l'art. 3, terzo comma, della L. 8 agosto 1972, n. 457⁸. Quest'ultimo comma è stato già interessato da un'interpretazione autentica⁹, la quale ha operato un chiarimento omologo a quello in oggetto, chiarimento che, tuttavia, ha fatto riferimento letterale solo alla base di calcolo delle prestazioni previdenziali temporanee e non anche alla base di computo della contribuzione pensionistica e dei trattamenti pensionistici.

⁷ Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375.

⁸ *Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.*

⁹ Di cui all'art. 45, comma 21, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

La nuova norma è intesa a confermare l'interpretazione fin qui seguita in via amministrativa, al fine di evitare oneri finanziari non compresi nei saldi tendenziali (riguardo alla misura di tali oneri, cfr. la relazione tecnica del presente disegno di legge finanziaria).

Articolo 2, comma 6

(Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca)

6. Per il triennio 2010-2012 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, n. 296.

L'art. 2, comma 6, dispone che per il triennio 2010-2012 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), relativi ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al ddl, la finalità della proroga della vigente normativa in materia è quella di mantenere inalterata la dinamica della crescita del fabbisogno finanziario e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa, confermando che per ciascun anno del triennio la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo dell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario statale e al 4% per gli enti pubblici di ricerca.

A titolo informativo, la relazione tecnica precisa che il fabbisogno programmato per il 2009 ammonta a 8.793,6 mln di euro per il settore universitario e a 1.442,9 mln di euro per gli enti pubblici di ricerca.

Nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i commi richiamati riducono, per il triennio 2007-2009, di un punto percentuale rispetto al triennio precedente il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario rispettivamente nella misura del 3 per cento per il sistema universitario statale (comma 637) e del 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca (comma 638). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642).

Il comma 637 demanda inoltre al Ministro dell'università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca sia determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del predetto 4 per cento. Ulteriori modalità di ripartizione – ivi inclusi i pagamenti concernenti le convenzioni e gli accordi di programma - sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 640 conferma – per il triennio 2007-2009 – l'esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché dei pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi

realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”.

Articolo 2, commi 7 e 8
(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;
- b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;
- c) alla lettera b), le parole: «dicembre

2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

Le disposizioni contenute all'**articolo 2**, commi 7 e 8 del testo in esame, modificando i commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), relativamente alle spese di ristrutturazione edilizia prevedono:

- la proroga per l'anno 2012 della detrazione IRPEF;
- la messa a regime dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata.

Le modifiche al comma 17 della legge finanziaria 2008 recate dal **comma 7** in esame interessano la proroga della detrazione IRPEF, in misura pari al 36% per un importo di spesa non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, relativamente a:

- a) spese di ristrutturazione edilizia¹⁰, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) realizzate su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame sono detraibili anche le spese sostenute nel 2012¹¹;
- b) spese per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia¹² eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie che provvedano alla successiva

¹⁰ Per effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati nell'art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio) della legge n. 449 del 1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

¹¹ L'articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato il termine al 31 dicembre 2011.

¹² Si tratta, più in particolare, delle spese previste dall'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge n. 457/1978.

alienazione o assegnazione dell'immobile. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame, il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 e il termine entro il quale gli immobili devono essere alienati o assegnati è differito dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013¹³.

Le modifiche al comma 18 della legge finanziaria 2008 recate dal **comma 8**, invece, prevedono l'applicazione a regime dell'aliquota IVA agevolata al 10% alle prestazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000)¹⁴. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:

- interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Si ricorda che sino alla legge finanziaria 2009 l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta era rinnovata di anno in anno e prevista solo transitoriamente, in considerazione dei

¹³ L'articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato il termine per eseguire gli interventi al 31 dicembre 2011 e il termine per l'assegnazione o l'alienazione degli immobili al 30 giugno 2012.

¹⁴ L'articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato al 2011 il termine per l'applicazione dell'aliquota agevolata.

termini di durata della relativa autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea. Tuttavia con l'approvazione della direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, con la quale è stato modificato l'allegato III alla direttiva IVA 2006/112/CE - contenente un elenco di beni e servizi per i quali gli Stati membri possono decidere l'applicazione di un'aliquota ridotta - sono stati inseriti anche i servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie, tra quelli a cui è applicabile l'aliquota ridotta.

A differenza di quanto previsto in passato, l'attuale normativa comunitaria consente pertanto agli Stati membri di introdurre a regime l'aliquota IVA ridotta per le prestazioni nel settore edile.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge finanziaria per il 2008, la detrazione fiscale IRPEF spetta solo se il costo della relativa manodopera risulta evidenziato in fattura. Tale requisito, invece, non è richiesto ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata IVA.

Articolo 2, commi 9-16
(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)

9. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero ed alla composizione dei comparti di contrattazione ed alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività

produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuarsi entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14, confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui al presente articolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

I commi da 9 a 16 dell'articolo 2 quantificano gli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il **comma 9** specifica gli oneri a carico del bilancio dello Stato per il rinnovo del triennio contrattuale 2010-2012 per il personale dipendente delle amministrazioni statali soggetto alla contrattazione collettiva gestita dall'ARAN.

Tali oneri sono quantificati complessivamente come segue:

- per l'anno 2010, 215 milioni di euro;
- per l'anno 2011, 370 milioni di euro,
- a decorrere dall'anno 2012, 585 milioni di euro.

Si ricorda che l'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165¹⁵, disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da destinare appunto al rinnovo dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Il particolare, il comma 1 stabilisce che il Ministero dell'economia quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468¹⁶, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

¹⁵ "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

¹⁶ "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio".

L'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria per il 2009) prevede che dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli artt. 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo 165/2001, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del predetto decreto legislativo 165/2001 (v. *infra*).

La relazione illustrativa sottolinea che gli appostamenti di cui al comma in esame si correlano alla situazione contingente, in particolare rispetto alla definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche e tenuto anche conto sia della discontinuità ed incertezza dell'attuale fase della congiuntura economica italiana ed internazionale, che consiglia un attento monitoraggio degli equilibri di finanza pubblica, sia delle ultime evidenze disponibili in termini di dinamiche inflative.

Il **comma 10** quantifica invece gli oneri nel triennio 2010-2012 per il personale non contrattualizzato:

- per l'anno 2010, 135 milioni di euro;
- per l'anno 2011, 201 milioni di euro,
- a decorrere dall'anno 2012, 307 milioni di euro.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla "privatizzazione" e "contrattualizzazione" dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 691/1947, dalla legge 281/1985 e dalla legge 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d'Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari.

Nell'ambito delle somme suddette, il comma in esame destina espressamente al personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195¹⁷:

- per l'anno 2010, 79 milioni di euro;
- per l'anno 2011, 135 milioni di euro,
- a decorrere dall'anno 2012, 214 milioni di euro.

La relazione illustrativa evidenzia che restano esclusi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali il diverso funzionamento del meccanismo di adeguamento automatico consente l'inserimento dell'incremento annuale, in fase di previsione, nei capitoli di bilancio.

Il **comma 11** - recante disposizioni identiche a quelle di cui all'art. 3, comma 145, della legge finanziaria per il 2008 e dell'art. 2, comma 29, della legge finanziaria per il 2009 - prevede che le somme di cui ai precedenti commi 9 e 10 costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale - ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

Nella seguente tabella si espongono gli oneri (annui lordi) a carico delle amministrazioni statali derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti dai commi 9-11 (fonte: relazione tecnica).

Anni	Personale statale contrattualizzato (comma 9)	Personale statale non contrattualizzato (comma 10)(*)	Totale personale statale (commi 9 e 10)
2010	215	135	350
2011	370	201	571
2012	585	307	892

(*) Nel comma 10 sono specificate in 79 milioni di euro per l'anno 2010, in 135 milioni di euro per l'anno 2011 ed in 214 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico (Diplomatici, Prefetti, Vigili del fuoco, Dirigenti del comparto Sicurezza-difesa, Dirigenza penitenziaria) e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali gli aumenti retributivi

¹⁷ "Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".

derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio).

Il **comma 12** reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale.

Per tali categorie, il comma in esame dispone che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dai miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

Si ricorda che l'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 prevede che per le amministrazioni diverse da quelle statali, gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.

Il comma in esame prevede inoltre che, nell'ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Si ricorda che l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre 10 giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

Nella seguente tabella si espongono gli oneri (annui lordi) a carico delle amministrazioni pubbliche non statali derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti dal comma 12 (in milioni di euro) (fonte: relazione tecnica)

Anni	Personale pubblico non statale (comma 12)
2010	343
2011	516
2012	788

La relazione tecnica sottolinea che la stima degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo in esame è stata effettuata, in via prudenziale, sulla base della consistenza

di personale utilizzata nelle trattative per il biennio 2008-2009 ed ha tenuto conto di stipendi iniziali comprensivi di una stima degli aumenti stabiliti per il biennio 2008-2009, in corso di definizione.

Più specificamente, per effettuare tale stima la relazione tecnica prende in considerazione 3.530.529 unità di personale, di cui 1.982.914 nel settore statale e 1.547.615 nel settore non statale (le unità prese a riferimento dei calcoli sono riferite al 31 dicembre 2007, sulla base delle risultanze del conto annuale 2007, maggiorate di 25.000 unità come stima dei supplenti brevi della scuola). La relazione tecnica, inoltre, valuta gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni in una percentuale aggiuntiva pari al 38,38% per il settore statale e al 37% per il settore pubblico non statale.

La relazione tecnica riporta infine la seguente tabella riepilogativa degli oneri previsti per l'intero pubblico impiego.

Triennio contrattuale 2010-2012

Risorse finanziarie previste nei commi 9-12

Oneri complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP	Disegno di legge finanziaria 2010		
	2010	2011	2012
Comparti/settori	(mln di euro)	(mln di euro)	(mln di euro)
Stato (ARAN)	215	370	585
Stato non contrattualizzati	135	201	307
Di cui: Corpi e Forze	(79)	(135)	(214)
Totale Stato	350	571	892
Totale settore non statale	343	516	788
Totale pubblico impiego	693	1.087	1.680

Il **comma 13** specifica che, ferma restando la disciplina di cui al precedente comma 12, continua a trovare applicazione, per le regioni, l'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il medesimo Servizio.

Tale obbligo è previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203¹⁸, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e rientra tra gli adempimenti, a carico delle regioni, ai quali la legislazione vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale.

Il **comma 14** stabilisce che - in aggiunta alle risorse previste dai commi 9-12 dell'articolo in esame - le amministrazioni utilizzano, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 2, commi 33 e 34, della legge finanziaria per il 2009, gli eventuali maggiori risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, accertati in sede di specifiche verifiche sui dati di consuntivo da effettuarsi entro il primo semestre del 2010.

I commi 33 e 34 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2009 avevano lo scopo di consentire la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa, per compensare parzialmente le riduzioni apportate a tali risorse dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹⁹.

In particolare, il comma 33 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano periodicamente, con cadenza semestrale, il processo attuativo delle misure di riorganizzazione e di razionalizzazione delle spese di personale introdotte dal decreto-legge 112/2008, allo scopo di riscontrare l'effettività della realizzazione dei relativi risparmi di spesa.

Ove in sede di verifica venga riscontrato il conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le modalità di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa.

Il successivo comma 34 prevede che, ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 112/2008.

¹⁸ *"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"*.

¹⁹ *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il secondo periodo del comma 14 prevede che per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'art. 64 del decreto-legge 112/2008.

L'art. 64 del citato decreto-legge 112/2008 individua una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), nonché all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico. La concreta indicazione e la scansione degli interventi sono demandate a un piano programmatico, predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere parlamentare, e a successivi regolamenti di delegificazione.

I commi 1 e 2 del citato articolo dispongono:

- il ridimensionamento delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docente nel prossimo triennio scolastico (fino al raggiungimento di un punto entro l'a.s. 2011-2012) e tenendo conto delle esigenze degli alunni diversamente abili;
- il ridimensionamento del personale ATA, attraverso la riduzione del 17% della consistenza accertata nell'anno scolastico 2007/2008, da conseguire nel triennio 2009-2011.

I commi 3 e 4 indicano gli strumenti normativi finalizzati a perseguire gli obiettivi di risparmio delineati nei commi 1 e 2. Si tratta in particolare di:

- un Piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico (comma 3)²⁰;
- uno o più regolamenti di delegificazione da adottare entro dodici mesi dall'adozione del Piano²¹. Questi ultimi, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, possono procedere ad una revisione dell'assetto

²⁰ Si ricorda che l'art. 17, comma 25, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha interpretato il comma 3 nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso.

²¹ Si ricorda che l'art. 17, comma 25, del decreto-legge 78/2009 ha disposto che il termine di cui all'art. 64, comma 4, del decreto-legge 112/2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo. In attuazione di quanto disposto dal comma 3 e dal comma 4 del decreto-legge 112/2008 sono stati adottati i provvedimenti:

- DPR 20 marzo 2009, n. 81, recante *Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola*;
- DPR 20 marzo 2009, n. 89, recante *Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*;
- DPR 22 giugno 2009 n. 119, recante *Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali*.

ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico con riguardo a:

- a) classi di concorso del personale docente ;
- b) curricoli dei diversi ordini di scuola, anche attraverso la revisione dei piani di studio e degli orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali ;
- c) criteri di formazione delle classi ;
- d) organizzazione didattica della scuola primaria²²;
- e) parametri per la determinazione della consistenza degli organici del personale docente ed ATA;
- f) assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa²³;
- f-ter) chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, casi in cui lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti²⁴.

Dall'attuazione dei commi precedenti devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa²⁵, non inferiori a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012²⁶. Una quota parte delle economie di spesa è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziare per le iniziative dirette alla valorizzazione e allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate

²² Si ricorda che l'art. 4 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ha disposto che, nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'art. 64 del decreto-legge 112/2008, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo art. 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali; nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

²³ La Corte Costituzionale, con sentenza 2 luglio 2009, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

²⁴ La Corte Costituzionale, con sentenza 2 luglio 2009, n. 200, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

²⁵ Ferme restando le misure di razionalizzazione e le economie disposte dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008.

²⁶ Qualora non si conseguano le prescritte economie di spesa, si applica la clausola di salvaguardia (introdotta dall'art. 1, comma 621, lettera b), della legge finanziaria 2007), consistente nella riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero – ad eccezione di quelle destinate alle competenze per il personale - fino alla concorrenza dei risparmi da realizzare.

economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

Il **comma 15** dispone l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel quale confluiranno le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14.

Tali risorse saranno destinate alle finalità di cui all'articolo in esame, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 16** rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione della tornata contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale di cui al comma 9 dell'articolo in esame.

La relazione tecnica sottolinea che il quella in esame è una norma programmatica che non produce effetti di spesa.

Articolo 2, comma 17

(Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)

17. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 13 marzo 2009, n. 74, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto

legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1 gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro

La disposizione in esame istituisce un tavolo paritetico fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia preposto alla determinazione delle quote dei proventi erariali da destinarsi a favore della regione stessa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale".

La disposizione intende dichiaratamente dare attuazione ad una recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 74/2009) sulle fonti dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale.

A titolo di acconto ed in attesa che il tavolo paritetico stabilisca l'ammontare complessivo delle quote dei proventi erariali a favore della regione si prevede inoltre che alla regione venga corrisposto un acconto di 200 milioni di euro nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente.

Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 ha stabilito che, in attuazione dell'articolo 3, comma 7, dell'apposito Protocollo d'intesa tra il Governo e la regione Friuli-Venezia Giulia stipulato il 6 ottobre 2006, nell'ambito delle disposizioni che disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e la regione, fra le entrate regionali debbano essere comprese, nella misura dei sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche²⁷, le ritenute sui redditi da pensione²⁸, riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale.

²⁷ Misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della regione, come modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in materia di razionalizzazione della finanza pubblica

²⁸ Ex articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni).

Successivamente l'art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) ha previsto, al primo periodo, che in sede di prima applicazione i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del richiamato comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (ovvero quelli derivanti dalle ritenute sui redditi dei pensionati residenti nella regione, a prescindere dal territorio in cui l'imposta è riscossa) non potessero superare, limitatamente agli anni 2008 e 2009, gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. La stessa norma, al secondo periodo, prevedeva che a decorrere dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 venissero riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma.

Sulla materia la regione ha adito la Corte costituzionale che, con la citata sentenza 13 marzo 2009, n. 74 ha stabilito che i rapporti finanziari delle regioni a statuto speciale con lo Stato debbano essere regolati dal principio dell'accordo e che l'impianto costituzionale sul quale poggia l'autonomia finanziaria di questi enti territoriali, non possa essere intaccato unilateralmente da norme statali di rango primario, neppure quando questa sia la legge finanziaria che pure costituisce la principale fonte di coordinamento finanziario dei rapporti fra il governo centrale e le regioni a statuto ordinario.

In questo contesto la Corte ha giudicato fondata la questione di costituzionalità sollevata dalla regione ed ha concluso per una declaratoria di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 2, comma 5, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (nonché all'articolo 47-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, norma che aveva esteso al 2010 il limite dei 30 milioni di euro dei trasferimenti, cancellando la previsione dello scambio fra funzioni e risorse già prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge finanziaria 2008), per contrasto con le disposizioni dello Statuto regionale del Friuli-Venezia Giulia (artt. 48 e 49) e delle relative norme di attuazione (nella fattispecie l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 137 del 2007), elevate a parametro di costituzionalità per la formulazione del giudizio.

Con la pronuncia la Corte ha quindi stabilito che mentre per le regioni a statuto ordinario la definizione dell'autonomia di entrata e di spesa possa essere affidata alla legge ordinaria, per gli enti ad autonomia rafforzata, lo Statuto speciale e le relative norme attuative devono essere considerate come le uniche fonti competenti a stabilire modifiche relative alla misura dell'autonomia finanziaria.

Articolo 2, comma 18

(Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

18. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Il **comma 18** proroga per il triennio 2010-2012 le limitazioni poste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, l'art. 3, comma 116 della legge finanziaria 2008 stabiliva che le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio dovessero essere effettuate, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le seguenti modalità:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risultasse inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risultasse compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risultasse superiore a 45.

Ai sensi del successivo comma 117, l'indice economico-finanziario è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.

Tale decreto è stato emanato in attuazione del comma 98 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale disponeva che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri fossero fissati, per le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per l'assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2005-2007. La medesima disposizione, nel quantificare le misure delle economie di spesa lorda che gli stessi enti dovevano garantire per ciascun anno del predetto triennio, demandava al Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica presso la presidenza del

Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di individuare per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere²⁹, specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di spesa indicate.

In base al decreto ministeriale, per le camere di commercio sono considerati indicatori di equilibrio economico-finanziario il rapporto tra i costi del personale e le entrate correnti, espresso in millesimi, e il rapporto tra le unità di personale in servizio presso la camera di commercio ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I due indici predetti vengono sommati per determinare l'indice generale di equilibrio economico-finanziario.

Per l'Unioncamere, il decreto ha considerato quale indicatore di equilibrio economico-finanziario l'indice medio, per ciascun triennio considerato, rappresentato dal rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti.

A tale proposito, il comma 118 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 precisa che per le assunzioni di personale a tempo determinato, l'Unioncamere fa comunque riferimento al limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (come previsto dalla lettera *a* del comma 116).

²⁹ L'Unioncamere è un ente pubblico che ha il compito di rappresentare e curare gli interessi generali delle Camere di Commercio italiane nei confronti di tutti gli interlocutori istituzionali a livello locale, regionale, nazionale e sovranazionale, incluse le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori. Le sue competenze sono disciplinate dalla legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni. A livello europeo, l'Unioncamere assicura la rappresentanza delle Camere di Commercio italiane in seno a Eurochambres, l'associazione che riunisce i sistemi camerali d'Europa.

Articolo 3, comma 1
(Fondi speciali - Tabelle A e B)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e

B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. Il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce l'entità dei fondi speciali, mediante rinvio alle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria, relative ai fondi speciali di parte corrente e conto capitale.

Il comma 1 dell'articolo 11-*bis* della legge n. 468 del 1978 stabilisce che la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente (Tabella A) e per la parte in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei disegni di legge. I fondi speciali sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.

Nel disegno di legge finanziaria per il 2010, gli importi della Tabella A ammontano complessivamente a 12,5 milioni circa per il 2010, a 11,6 milioni circa per il 2011 e a 1.409,3 milioni circa per il 2012. Gli importi complessivi in Tabella B risultano essere pari a un milione per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.493 milioni per il 2012.

Nei prospetti che seguono gli importi delle Tabelle A e B del disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.S. 1790) – suddivisi per ministero- sono confrontati a quanto previsto a legislazione vigente. Le ultime tre colonne evidenziano le variazioni proposte con il disegno di legge in esame.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali si intende preordinare la copertura. Altre finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento agli emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.

Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare in Parlamento.

Disegno di legge finanziaria 2010 - AS 1790 - Tabella A									
Ministero	BLGV 2010			AS 1790			VARIAZIONE		
	migliaia di euro	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011
Economia e finanze	400	-	-	400	-	230.000	0	0	230.000
Lavoro, Salute e Politiche sociali	-	-	-	-	-	40.000	0	0	40.000
Affari esteri	9	22	22	9	22	50.022	0	0	50.000
Istruzione, Università e Ricerca	-	-	-	-	-	550.000	0	0	550.000
Interno	800	1.400	150	800	1.400	529.150	0	0	529.000
Difesa	11.314	10.174	10.174	11.314	10.174	10.174	0	0	0
TOTALE	12.523	11.596	10.346	12.523	11.596	1.409.346	0	0	1.399.000
di cui: regolazione debitorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Disegno di legge finanziaria 2010 - AS 1790 - Tabella B									
Ministero	BLGV 2010			A.S. 1790			VARIAZIONE		
	migliaia di euro	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011
Economia e finanze	1.000	1.000	0	1.000	1.000	130.000	0	0	130.000
Lavoro, Salute e Politiche sociali	-	-	-	-	-	50.000	0	0	50.000
Interno	-	-	-	-	-	103.000	0	0	103.000
Ambiente e tutela del Territorio e del Mare	-	-	-	-	-	210.000	0	0	210.000
Infrastrutture e Trasporti	-	-	-	-	-	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALE	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.493.000	0	0	1.493.000
di cui: regolazione debitorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Per quanto riguarda gli importi degli accantonamenti da includere nel fondo speciale di parte corrente (Tabella A), suddivisi per ministero, la relazione al disegno di legge A.S. 1790 indica le seguenti finalizzazioni:

Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'accantonamento comprende le risorse necessarie per l'adozione del provvedimento concernente disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (A.C. 624), per garantire lo svolgimento dei censimenti generali della popolazione impiegata in agricoltura e nell'industria, a favore del progetto "*de tax*" per interventi sanitari nei Paesi poveri nonché per le minori entrate derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 riguardante l'IVA sulla tariffa di igiene ambientale (TIA).

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. La relazione illustrativa del presente disegno di legge finanziaria specifica che tale accantonamento è destinato a coprire gli oneri di un intervento legislativo per l'applicazione di due sentenze della Corte costituzionale, la n. 306 del 29-30 luglio 2008 e la n. 11 del 14-23 gennaio 2009. Tali sentenze hanno dichiarato illegittime le norme che, per gli stranieri extracomunitari, escludono il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, nel caso in cui non sussistano specifici requisiti di reddito.

Ministero degli Affari Esteri. L'accantonamento comprende le risorse per l'adozione della ratifica relativa alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo con allegato, adottato a Parigi il 2 novembre 2001 (A.C. 2411; A.S. 1739), le risorse per l'adozione della ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel campo della difesa fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (A.S. 1500, A.C. 2552), nonché per la realizzazione di interventi diversi.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. L'accantonamento è preordinato per il fondo ordinario delle università e per il finanziamento delle scuole non statali.

Ministero dell'Interno. L'accantonamento è finalizzato all'adozione del provvedimento concernente disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (A.C. 624) e per la deroga al blocco del turn over per i corpi di polizia e i vigili del fuoco.

Ministero della Difesa. L'accantonamento è preordinato all'adozione del provvedimento recante Delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro (A.C. 1441-*quater*, A.S. 1167).

La relazione al disegno di legge indica una finalizzazione di un accantonamento di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in realtà non presente in tabella A. La finalizzazione è quindi forse da riferirsi all'accantonamento effettivamente presente per tale Ministero in tabella B, alla quale si rimanda.

Per quanto riguarda gli importi degli accantonamenti da includere nel fondo speciale di conto capitale (Tabella B), suddivisi per ministero, la relazione al disegno di legge A.S. 1790 indica le seguenti finalizzazioni:

Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'accantonamento è finalizzato al finanziamento dei fondi di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Gorizia e di Trieste e a consentire all'Italia la partecipazione finanziaria a banche e fondi internazionali.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

Ministero dell'Interno. L'accantonamento è preordinato per consentire la fornitura di libri di testo.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'accantonamento è preordinato per finanziarie opere ferroviarie.

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare. L'accantonamento è finalizzato alla difesa del suolo e al ripristino e bonifica dei siti inquinati.

Articolo 3, comma 2

(Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente - Tabella C)

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinvia alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

L'articolo 11, comma 3, lett. *d*), della legge di contabilità generale (n. 468 del 1978) annovera, tra i contenuti propri della legge finanziaria, la "determinazione", in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinvia alla legge finanziaria (Tabella C).

In base alla disciplina vigente, possono essere finanziate annualmente dalla Tabella C soltanto le leggi che sono state incluse nella Tabella C della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) ovvero, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria 2000, solo qualora tali leggi ne autorizzino il finanziamento facendo esplicito richiamo al citato articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 468 del 1978.

Per il 2010 la tabella in commento, articolata in 28 missioni e 69 programmi, prevede un ammontare complessivo di stanziamenti pari a circa 16,3 miliardi di euro per il 2010, a 13,9 miliardi di euro per il 2011 e a 13,8 miliardi di euro per il 2012. L'incremento per il 2010 - rispetto alla cifra in bilancio a legislazione vigente - è pari a 1,3 miliardi di euro (+ 8,8%).

Le variazioni evidenziate nell'Allegato 2 - *Variazioni da apportare al bilancio triennale 2010-2012*) riguardano le seguenti voci:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

Missione: Fondi da ripartire

Programma: *Fondi di riserva e speciali*

Legge n. 468 del 1978 (art. 9 *ter*): Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente: + 188 milioni di euro per il 2010 (+ 627,5%).

Missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria*

D. Lgs n. 446 del 1997 (Art. 39, comma 3): integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc (regolazione debitoria): + 1,054 miliardi di euro per il 2010 (contro un importo uguale a zero a legislazione vigente).

Rispetto alla Tabella C della legge finanziaria 2009 (Legge n. 203/2008) quella in commento presenta una nuova voce di spesa - denominata "Contributo editoria" - pari a 70 milioni di euro per il solo anno 2010, con riferimento alla missione "Comunicazioni" nell'ambito del programma *Sostegno all'editoria*. Tale autorizzazione, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 della legge n. 99 del 2009, è a beneficio delle imprese per sostenerne, sotto il profilo del contributo alle spese per editoria, lo sviluppo e l'internazionalizzazione (Ministero dell'Economia e delle Finanze, 11.2.3 - oneri comuni di parte corrente - Cap. 2183/P).

Si segnala altresì che per Ministero dell'Economia e delle Finanze - nell'ambito della missione "Soccorso civile", programma *Protezione civile* - il riferimento legislativo per l'autorizzazione di spesa è divenuto il decreto legge n. 90 del 2005, convertito con legge n. 152 del 2005 (*Disposizioni urgenti in materia di protezione civile*) e non più la legge n. 225 del 1992 (abrogata dall'articolo 6 del D.L. 7 settembre 2001, n. 343) con la quale era stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile. Si ricorda infatti che l'articolo 4 del decreto legge n. 90/2005 (di cui alla tabella C del ddl finanziaria 2010) ha disposto in ordine alla disciplina e al potenziamento del Dipartimento della protezione civile, prevedendo la titolarità dell'azione di coordinamento ed il potere di ordinanza in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri.

* * *

Nella tabella collocata alla fine del presente *dossier* sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per gli anni 2010, 2011 e 2012 come definiti dal disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.S. 1790), posti a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2010 e il 2011 iscritte nella Tabella C della legge finanziaria del 2009 (legge n. 203/2008).

Articolo 3, comma 3

(Rifinanziamento di spese di conto capitale - Tabella D)

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

Il **comma 3** dell'articolo 3 approva l'entità degli stanziamenti di cui alla tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell'economia.

L'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (come modificato dall'articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) prevede che la Tabella D della legge finanziaria indichi:

- il rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;
- il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.

Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.

In sede di prima applicazione, il comma 18 dell'articolo 2 della legge n. 208/1999 ha previsto che fosse la legge finanziaria per il 2000 a indicare l'elenco delle leggi vigenti recanti interventi di parte capitale, che potevano essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale. L'elenco è riportato nell'Allegato 1 alla legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999).

Ai sensi dell'articolo 70, comma 7, di detta legge, infatti, è stato precisato che "(...) le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, sono indicate (...) dall'allegato 1" della legge finanziaria medesima.

In base a tale normativa, le leggi vigenti possono, dunque, essere rifinanziate pluriennalmente in Tabella D soltanto se sono state incluse nell'allegato 1 della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne prevede l'inserimento in Tabella D.

Il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D dal presente disegno di legge finanziaria ammonta a circa 312 milioni euro per il 2010, a 800 milioni per il 2011 e a 7.800 milioni per il 2012.

L'articolazione in missioni e programmi del bilancio di previsione ha comportato alcune novità nella strutturazione della tabella rispetto agli anni precedenti. Vengono infatti indicate, nel testo attuale, le missioni e i relativi programmi cui vanno ricondotte le leggi presenti nella tabella nonché gli importi complessivi dei rifinanziamenti per ciascuna missione.

Le missioni comprese nella Tabella D risultano essere le seguenti:

- *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.*
Totale missione: 272 milioni circa per il 2010; 260 milioni circa per il 2011 e per il 2012. Le suddette cifre sono ripartite tra: Ministero dell'economia e finanze, con riferimento al programma "Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore", nella misura di 160 milioni per ciascuno degli anni 2010-2012; Ministero dell'interno, con riferimento al programma "Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali", nella misura di 112 milioni per il 2010 e di 100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
A tale proposito si segnala che la dicitura "Totale missione" all'interno della Tabella D si riferisce alle missioni per ministero.
- *L'Italia in Europa e nel mondo.*
Totale missione: 40 milioni per il 2010 e 2011; 5.540 milioni per il 2012.
- *Fondi da ripartire.*
Totale missione: 312 milioni circa per il 2010; 800 milioni circa per il 2011; 7.800 milioni circa per il 2012.

Nella tabella che segue sono indicati, ripartiti per missione, indi per ministero, i rifinanziamenti annuali o pluriennali assegnati a ciascuna legge dalla Tabella D del disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.S. 1790), e le relative risorse disponibili per il 2010-2012 in relazione a ciascuna autorizzazione di spesa (si tratta dell'importo che risulta esposto nella Tabella F).

Disegno di legge finanziaria A.S. 1790 - Tabella D

migliaia di euro

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
Ministero dell'economia e delle finanze				
		2010	2011	2012
DL 148/1993 , art. 3, co. 9: Contributo alla regione Calabria				
(2.1.6 - Investimenti - Cap. 7499)	Rif. Tab. D	160.102	160.102	160.102
	<i>Disponibilità</i>	160.102	160.102	160.102
Ministero dell'interno				
		2010	2011	2012
DL 515/1994 : Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994				
(2.3.6 - Investimenti - Cap. 7232)	Rif. Tab. D	100.000	100.000	100.000
	<i>Disponibilità</i>	100.000	100.000	100.000
DL 203/2005 , art 11- <i>quaterdecies</i> , co. 20: Interventi per lo sviluppo				
(2.3.6 - Investimenti - Cap. 7253)	Rif. Tab. D	12.000	-	-
	<i>Disponibilità</i>	12.000	-	-
L'Italia in Europa e nel mondo				
Ministero dell'economia e delle finanze				
		2010	2011	2012
L 183/1987 , art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea				
(3.1.6 - Investimenti - Cap. 7493)	Rif. Tab. D	40.000	40.000	5.540.000
	<i>Disponibilità</i>	5.311.150	5.311.150	5.540.000
Fondi da ripartire				
Ministero della difesa				
		2010	2011	2012
L 296/2006 (finanziaria 2007), art. 1, comma 896: Istituzione del fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale				
(4.1.6 - Investimenti - Cap. 7144)	Rif. Tab. D	-	500.000	2.000.000
	<i>Disponibilità</i>	1.000.000	1.500.000	2.000.000

Si ricorda che il **decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148**, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ("Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"), con il menzionato art. 3 co. 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 664/1984.

L'art. 1 della legge n. 664/1984 ("Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria") richiedeva che per l'attuazione di un intervento idrogeologico, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge. Occorre notare che il citato art. 3 del decreto legge n. 148 si applica limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio

L'erogazione delle somme recate dal D.L. n. 148/93 era stata inoltre subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 15/1986. Dette disposizioni del decreto legge n. 15/1986 (Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria) richiedevano la previa presentazione alla Ragioneria generale dello Stato di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 664/1984. L'attestazione del presidente della giunta regionale doveva inoltre contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 163 della legge finanziaria per il 2005, ha assegnato circa 160 milioni di euro, per il solo anno 2005, per la prosecuzione degli interventi previsti dal citato articolo 3, comma 9, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 8, comma 4-*bis* (che ha che ha disposto in tema di licenziamenti collettivi) dello stesso decreto legge n. 148.

Il **decreto legge 27 agosto 1994, n. 515** ("Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994"), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, reca disposizioni di vario tipo relative alla finanza locale. Il capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, cui si riferisce il rifinanziamento recato dalla tabella D, reca le risorse relative al "Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province". Tale fondo rientra tra quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ("Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") per i trasferimenti erariali di conto capitale agli enti locali. In particolare, il fondo relativo alle province e ai comuni è mantenuto tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 504/1992; la sua consistenza va pertanto riducendosi gradualmente a seguito della progressiva estinzione dell'indebitamento pregresso.

Il **decreto legge 30 settembre 2005 n. 203**, ("Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), articolo 11-*quaterdecies*, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dispone finanziamenti per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale di una diga foranea.

Si ricorda che l'art. 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea. Successivamente, per la prosecuzione degli stessi, l'art. 4, commi 176-178, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni di euro.

Con l'art. 11-*quaterdecies*, comma 20, del decreto legge n. 203 del 2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva. Rispetto ai 6 milioni autorizzati complessivamente dalle citate disposizioni, la legge di bilancio per il 2009 ha indicato, per le finalità in questione, una dotazione di 4,6 milioni di euro. Ciò è imputabile agli effetti del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito nella legge n. 133 del 2008), che all'articolo 60, comma 1, ha disposto la riduzione delle suddette autorizzazioni legislative di spesa, rispettivamente, da 2,5 milioni a 1,931 e da 1 milione a 772.480 euro. Ulteriori riduzioni hanno riguardato gli esercizi 2010 e 2011. Variazioni di ridotta entità sono state infine disposte in sede di rimodulazione delle risorse ai fini della definizione del nuovo quadro di bilancio.

La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009.

Si ricorda, infine, che la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha previsto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. Tali risorse sono state tuttavia iscritte sul cap. 7157 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

La **legge 16 aprile 1987 n. 183**, istituisce, all'articolo 5, un apposito Fondo di rotazione destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le proprie risorse (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio il Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l'Unione europea destina per gli interventi della politica di coesione attraverso i fondi strutturali, è stato così finanziato:

- la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto un rifinanziamento di 932,5 milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che slittano al 2008 (5.600 milioni).

- la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che slittano al 2009 (14.999,5 milioni).

- la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) ha disposto un rifinanziamento di 4 miliardi per il 2009;

- la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ha disposto un rifinanziamento di 3,2 miliardi nel 2008, di 2 miliardi nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell'articolato della stessa utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (art. 2, co. 378 - soppressione ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008; art. 3, co. 159 - convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i comuni per lo

svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010).

- la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto un rifinanziamento di 5,3 miliardi per il 2011.

La **legge n. 296/2006** (finanziaria 2007), articolo 1, comma 896, ha istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico.

Il fondo è iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.

Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/1978 (ovvero attraverso il rifinanziamento in tabella D della legge finanziaria).

Il D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha disposto, al comma 12 dell'articolo 60, la riduzione di 183 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2009, relativa al fondo suddetto.

La legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto un rifinanziamento, in Tabella D, di 1 miliardo per gli anni 2010 e 2011.

Articolo 3, comma 4*(Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa - Tabella E)*

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n.468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

Il **comma 4** dell'articolo 3 in esame dispone, in attuazione dell'articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468/1978 (come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362/1988), in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).

Nella tabella E allegata all'A.S. 1790 risulta un unico definanziamento a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Viene in particolare prevista una riduzione di 200 milioni per l'anno 2010 e di 1.907,9 milioni per il 2012.

La riduzione viene disposta in via permanente fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa (come indica la presenza del codice "1" nell'ultima colonna della tabella), secondo il seguente prospetto:

Anno	2013	2014	2015	2016	2017 e succ.
Riduzione	1.872,4	1.837,4	1.674,4	1.500,4	1.792,4

Importi in milioni di euro

Lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento relativo al Fondo di circa 224,8 milioni di euro per il 2010 (cap. 3075).

A tale somma deve essere quindi applicato il definanziamento recato dalla tabella E.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica

L'art. 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 29 novembre 2004, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica*", ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, "al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale", con una dotazione di 2.215,5 milioni di euro.

A carico del Fondo, e per rifinanziare lo stesso, si sono succeduti diversi interventi previsti da disposizioni legislative successive:

- la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha stabilito, all'articolo 1, comma 297, che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo venisse ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005;
- il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7³⁰, recante *"Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti"*; l'art. 7-septies reca interventi urgenti per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e ha previsto la riduzione del Fondo di 80 milioni per il 2005 a copertura dei relativi oneri;
- il D.L. 14 marzo 2005, n. 35³¹, recante *"Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale"*.

In particolare:

- art. 11, comma 1, prevede che l'incremento per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2005 della dotazione del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese. Il comma 3 istituisce il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, con una dotazione finanziaria per l'anno 2005 pari a 35 milioni di euro. A tale oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ai sensi del comma 4;

- art. 15 stabilisce inoltre che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica venga incrementato di un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

- Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45³², recante *"Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*; l'articolo 9, recante la copertura finanziaria del provvedimento, ha stabilito una riduzione di 9,9 milioni di euro circa del Fondo per il 2006;
- il D.L. 30 settembre 2005, n. 203³³, recante *"Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"*, prevede, all'articolo 12, che una quota delle risorse rivenienti dal medesimo decreto, pari a 372 milioni di euro, confluisca nel Fondo. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124 milioni di euro all'anno.
- il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2³⁴, *"Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa"*.

³⁰ Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 della legge 31 marzo 2005, n. 43.

³¹ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80.

³² Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 maggio 2005, n. 89.

³³ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248.

³⁴ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81.

In particolare:

- art. 4-*bis* ha attribuito compiti di monitoraggio e di lotta alla contraffazione per lo svolgimento dei quali si prevede un onere pari a euro 800.000 per il 2006 e 1.800.000 a partire dal 2007 ai quali si provvede mediante riduzione del Fondo;

- art. 6 ha rifinanziato il Fondo attraverso le maggiori entrate previste dal provvedimento, non quantificate dallo stesso.

- Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223³⁵, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*"; l'art. 39-*bis* ha previsto la riduzione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2006 a copertura di disposizioni relative ai rimborsi elettorali;
- il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262³⁶, recante "*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*", all'articolo 2, comma 179, ha iscritto nel Fondo un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha integrato il Fondo di 14 milioni di euro per l'anno 2008 (art. 1, comma 1347). Si segnala, inoltre, che l'art. 1, comma 32, prevedeva che parte delle maggiori entrate derivanti da disposizioni della stessa legge, per un importo pari a 214 milioni di euro per l'anno 2007, fosse iscritta sul Fondo. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo era inoltre ridotta di 183,8 milioni di euro per l'anno 2008. Tali disposizioni sono state successivamente abrogate dal comma 3 dell'art. 16, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185;
- il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300³⁷, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse*"; l'art. 1, comma 6-*quater* ha prorogato fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa; all'onere da ciò derivante, pari a 700.000 euro per il 2007, si è provveduto mediante riduzione del Fondo;
- il D.L. 31 gennaio 2007, n. 4³⁸, recante "*Proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali*"; a parziale copertura dei relativi oneri si è provveduto mediante utilizzo di 6 milioni di euro del Fondo;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) reca disposizioni varie sul Fondo.

In particolare:

- art. 1, comma 95, ha stabilito la riduzione dell'autorizzazione di spesa per la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14

³⁵ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

³⁶ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286

³⁷ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17.

³⁸ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 marzo 2007, n. 38.

settembre 2006 e ha rifinanziato il Fondo, attraverso i relativi risparmi, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

- art. 1, comma 285, dispone che l'importo delle maggiori entrate derivanti dal differimento dell'applicazione del regime agevolativo in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, ex comma 284, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro per l'anno 2009, sia iscritto nel Fondo;

- art. 2, comma 365, ha destinato al Fondo una quota delle maggiori entrate derivanti dalle variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, ex comma 364, nella misura di 140 milioni per il 2008 e 280 milioni a decorrere dal 2009;

- art. 3, comma 75, ha previsto che la somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, fosse iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- art. 3, comma 157, ha ridotto la dotazione del Fondo di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

- Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248³⁹, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*".

Si ricordano in particolare:

- art. 24 prevede che, per fare fronte alle esigenze connesse ai propri compiti istituzionali e, in particolare, per rafforzare e dare continuità all'azione del Sistema Italia per l'internazionalizzazione delle imprese, e al fine di potenziare le attività rivolte alla promozione del «*made in Italy*» sui mercati mondiali, il Ministero del commercio internazionale sia autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007. A tale scopo viene autorizzata la spesa massima di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- art. 29, che riduce di 5,5 milioni di euro la dotazione del Fondo per l'anno 2008;

- art. 46, novellando l'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, prevede in materia di definizione di inabilità per prestazioni previdenziali, la riduzione del Fondo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la copertura di oneri;

- art. 47, che novellando il comma 24 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) prevede il differimento dal 1° gennaio al 1° agosto 2008 del termine di abrogazione dell'articolo 1, commi 28 e 29, della legge finanziaria per il 2005, i quali a loro volta prevedevano la concessione di contributi statali per il finanziamento di interventi per la tutela dell'ambiente e per i beni culturali. A parziale copertura degli oneri derivanti da questa disposizione (5 milioni e 4 milioni di euro, rispettivamente, per il 2008 e per il 2009) si è provveduto mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

³⁹ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

- art. 50, che proroga per gli anni 2008 e 2009 l'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro a favore degli interventi per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia di cui all'articolo unico della legge 17 agosto 2005, n. 175, prevedendo, altresì, che per gli anni successivi il rifinanziamento degli interventi in esame possa essere disposto attraverso l'inserimento di un apposito stanziamento nella tabella D della legge finanziaria. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo *ex* D.L. n. 282/2004. Lo stesso art. 50 affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il restauro del Blocco n. 21 (*ex* reparto chirurgico del cosiddetto ospedale per i deportati) del campo di concentramento di Auschwitz ed autorizza a tal fine la spesa di 900.000 euro per il 2008 a carico del Fondo stesso.

- Il D.L. 8 aprile 2008, n. 60⁴⁰, recante "*Disposizioni finanziarie urgenti in materia di trasporti ferroviari regionali*"; l'art. 1 ha autorizzato nell'anno 2008 - nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio - la spesa di 80 milioni di euro da corrispondere direttamente alla società Trenitalia S.p.A., per garantire la prosecuzione dei servizi fino a quel momento forniti, tramite una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo;
- il D.L. 27 maggio 2008, n. 93⁴¹, recante "*Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie*"; l'art. 5, comma 7, dispone la copertura degli oneri quanto a 2.482,6 milioni di euro per il 2008, 1.757 milioni di euro per il 2009, 1.079,1 milioni di euro per il 2010, 296 milioni di euro per il 2011, 303 milioni di euro per il 2012, 251 milioni di euro per il 2013 e 247 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo le cui disponibilità sono appositamente integrate da diverse disposizioni contenute nel decreto stesso;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112⁴², recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*".

In particolare:

- art. 13, comma 3-*quater*, che reca misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011, cui si provvede in parte mediante riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

- art. 63, comma 10, che prevede una serie in incrementi nella dotazione del Fondo "al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78"

⁴⁰ Convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 102.

⁴¹ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 126.

⁴² Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

(recante disposizioni per Roma capitale). Esso è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011". Il Fondo è altresì incrementato dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del Fondo è infine ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011;

- art. 81, comma 38-ter, che integra la dotazione del Fondo dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo Fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009;

- art. 84, comma 1-quater, che dispone la copertura degli oneri derivanti dagli art. 70, comma 1-bis, e 71, comma 5-bis, dello stesso decreto laddove escludono il comparto sicurezza e difesa rispettivamente dalla soppressione del trattamento economico aggiuntivo per causa di servizio del dipendente e dalla nuova disciplina delle assenze per malattia. A tali oneri – stimati in 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 (per quanto attiene all'art. 70, comma 1-bis) e in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 (limitatamente all'art. 71, comma 5-bis) – si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo in esame.

- Il D.L. 28 agosto 2008, n. 134⁴³, recante "*Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi*" che, all'art. 2, comma 5, dispone che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente sia integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014 mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica;
- il D.L. 16 settembre 2008, n. 143⁴⁴, recante "*Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*", prevede, a parziale copertura di taluni oneri recati dal provvedimento stesso, la riduzione del fondo pari a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010;
- il D.L. 22 settembre 2008, n. 147⁴⁵, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008*"; l'art. 3, che reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria, prevede (comma 1-ter) che ad essa di provveda parzialmente (per 13.257.000 euro) tramite riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

⁴³ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2008, n. 166.

⁴⁴ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 novembre 2008, n. 181.

⁴⁵ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 20 novembre 2008, n. 183.

- il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154⁴⁶, recante "*Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*"; l'art. 6 iscrive nel Fondo le somme di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione del FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate). Lo stesso articolo dispone, a copertura di oneri derivanti dall'attuazione del decreto legge, la riduzione del Fondo nella misura di 260,593 milioni di euro per l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo in seguito alla riduzione del FAS, pari rispettivamente a 521,186 milioni di euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno 2009, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per i medesimi anni;
- il D.L. 20 ottobre 2008, n. 158⁴⁷, recante "*Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali*"; l'art. 1 reca una serie di disposizioni riguardanti la sospensione dei termini per gli sfratti, la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni a valere sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, e altre norme in materia di locazioni, che comportano minori entrate valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo *ex* D.L. n. 282/2004;
- la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria per il 2009). In particolare l'art. 2, comma 37 - riguardante gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti da società di gestione aeroportuale o dalle società da esse derivate - prevede una parziale estensione a questi soggetti dell'ambito di applicazione degli istituti del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità. A tal fine incrementa altresì di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009, la dotazione del summenzionato Fondo per l'occupazione, a cui carico sono posti gli oneri in esame, a tal scopo riducendo di pari importo la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 38); si segnala anche che la Tabella E dispone una riduzione di 12 milioni a carico del Fondo;
- il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207⁴⁸, recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*".

In particolare:

- art 35 prevede (comma 5) che la disciplina agevolativa di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del testo unico delle imposte sui redditi, concernente i compensi corrisposti dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali e da qualunque altro organismo sportivo che persegua finalità sportive dilettantistiche e sia da essi riconosciuto, nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, vada applicata anche ai compensi erogati per la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza della medesima attività sportiva dilettantistica. Il successivo comma 6 dello stesso art. 35, stabilisce che della medesima

⁴⁶ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 4 dicembre 2008, n. 189.

⁴⁷ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 2008, n. 199.

⁴⁸ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14.

disciplina agevolativa di cui al predetto art. 67, comma 1, lett. m), secondo periodo, del TUIR, applicabile ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrati e gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, sono destinatari anche gli stessi rapporti resi in favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Pertanto, con le disposizioni di cui ai predetti commi 5 e 6, è stata sostanzialmente estesa la platea dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 67, comma 1, lett. m) e conseguentemente dall'art. 69, comma 2 del TUIR. All'onere derivante dall'attuazione dei citati commi 5 e 6, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009, 2,6 milioni di euro per l'anno 2010 e 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2011, si è provveduto per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- art. 41, comma 16-*sexiesdecies*, al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, ha istituito, in favore delle regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Il successivo comma ha stabilito che a copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del suddetto Fondo - pari a 3 milioni di euro per le spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 - si provveda con corrispondente riduzione del Fondo *ex* D.L. n. 282/2004;

- art. 42, comma 7-*bis* proroga al 30 novembre 2009 il termine di cui all'articolo 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che consente agli enti non commerciali - di cui all'articolo 1, comma 255 della legge finanziaria 2005, cioè gli enti operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali - di definire in maniera automatica la propria posizione, relativamente agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona tramite un pagamento da effettuare, pena la decadenza del beneficio in esame, in due rate di uguale ammontare da versare, rispettivamente, entro il 20 gennaio 2008 e entro il 30 settembre 2008. La proroga prevista dal citato comma 7-*bis* comporta un onere valutato in 1.500.000 euro per l'anno 2009, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

- Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208⁴⁹, recante "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*"; il comma 5-*quater* dell'art. 8 autorizza la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2009 per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, il cui onere è stabilito a carico del Fondo in esame;
- la legge 3 marzo 2009, n. 20, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti*

⁴⁹ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13.

d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali", riduce il Fondo di 2,5 milioni di euro per 2009 e di 24,5 milioni a decorrere dal 2010;

- la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*"; l'art. 20 autorizza - limitatamente all'anno 2009 - il Corpo forestale dello Stato ad assumere personale operaio a tempo determinato entro il limite di spesa di 3 milioni di euro al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo ex D.L. n. 282/2004;
- la legge 29 maggio 2009, n. 73, recante "*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003*", riduce il Fondo, a decorrere dal 2010, di 53.530 euro;
- il D.L. 1° luglio 2009, n. 78⁵⁰, come modificato dalla relativa legge di conversione, recante "*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*".

In particolare i seguenti articoli:

- art. 2, comma 4-*bis*, che al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-*bis*, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dall'anno 2010 autorizza la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- art. 16, comma 2, che incrementa la dotazione del fondo di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 203,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal D.L. n. 78/2009 e non utilizzate ai sensi del comma 1 dello stesso art. 16;

- art. 17, comma 24, che dispone che alla quota parte - pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 - degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma 23, lett. a) si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. La citata disposizione prevede l'equiparazione degli emolumenti di carattere continuativo caratteristici del comparto sicurezza e difesa, nonché del personale dei Vigili del fuoco, e correlati allo specifico

⁵⁰ Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale, al trattamento economico fondamentale. In sostanza, equiparando i due trattamenti, nei casi di assenze per malattia, per tali categorie di personale non viene meno il trattamento accessorio.

- La legge 8 luglio 2009, n. 92, recante "*Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni*" dispone la riduzione del Fondo di 250.000 euro per il 2009 e 500.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;
- la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*"; l'art. 1, comma 30, dispone che a copertura degli oneri derivanti dalle spese per la costruzione e la ristrutturazione dei centri di identificazione ed espulsione si provveda anche mediante riduzione del Fondo pari a euro 11.897.325 per l'anno 2009, euro 21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011 ed euro 35.876.300 a decorrere dall'anno 2012;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*".

In particolare:

- art. 9, che reca una nuova disciplina dei consorzi agrari, agevolandone il riconoscimento quali società cooperative a mutualità prevalente, al comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- art. 27, comma 12, concernente gli incentivi per impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e l'efficienza energetica, prevede in particolare la proroga al 30 giugno 2009 del termine fissato al 31 dicembre 2008 dal comma 152 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), entro il quale agli impianti alimentati da energia rinnovabile, entrati in esercizio entro tale data, viene riconosciuta la possibilità di cumulare più incentivi pubblici. All'attuazione della citata disposizione si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante riduzione della dotazione del Fondo in esame;

- art. 38, che prevede che lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2006)850 def., nonché l'avvio e il monitoraggio, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, siano effettuati dal Ministero dello sviluppo economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;

- art. 44, che modifica le modalità di calcolo del fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti; nel dettaglio si prevede che, ai fini della liquidazione e del successivo versamento alle camere di commercio del diritto annuale, il fatturato delle imprese esercenti attività di distribuzione di carburante debba essere calcolato al netto delle accise. Dal momento che il fatturato rappresenta una delle basi su cui computare l'entità dei diritti annuali, ciò comporta un alleggerimento del prelievo a carico delle imprese interessate. La disposizione in esame comporta un minore introito

per il sistema camerale, per compensare il quale si introduce un meccanismo compensativo consistente nel trasferimento all'Unioncamere di uno stanziamento pari a 1,5 milioni di euro, la cui copertura viene assicurata tramite la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

- La legge 3 agosto 2009, n. 115, recante "*Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l'Europa di Parma*"; l'art. 3 stabilisce che l'onere dell'attuazione della legge sia in parte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica (9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010).

Articolo 3, commi 5 e 6

(Modulazione delle leggi pluriennali di spesa - Tabella F)

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le

amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Il **comma 5** dell'articolo 3 dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella tabella F.

La **tabella F** rimodula le quote per il triennio finanziario di riferimento delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, senza tuttavia poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge (art. 11, comma 3, lettera *e*) e art. 11-*quater*, comma 1, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni).

Il disegno di legge finanziaria deve inoltre indicare in apposito allegato per ciascuna legge di spesa pluriennale i residui di stanziamento e le giacenze di tesoreria eventualmente in essere al 30 giugno dell'anno in corso.

Quest'ultima prescrizione ha fini meramente conoscitivi; essa consente peraltro di avere indicazioni sulla capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni. I residui di stanziamento si formano infatti allorché, rispetto agli stanziamenti di competenza, non siano stati assunti impegni di spesa; le giacenze di tesoreria si formano invece alla fine della procedura di spesa del bilancio (qualora le somme relative debbano transitare in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria) in relazione al loro mancato utilizzo da parte dei soggetti destinatari.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 11-*quater*, lettera d), della legge n. 468 del 1978, l'allegato 6 alla relazione del disegno di legge finanziaria 2010 indica i residui di stanziamento in essere al 16 settembre 2009 e le giacenze in essere alla medesima data.

La Tabella F, come detto, ha la funzione di rimodulare le quote annue dello stanziamento complessivo di ciascuna legge.

Tale stanziamento, peraltro, può essere modificato mediante rifinanziamenti disposti nella tabella D o definanziamenti disposti nella tabella E. Qualora le

leggi interessate siano esposte anche in tabella F, l'importo indicato tiene conto anche di dette variazioni.

A tale proposito si segnala che tutte le voci rifinanziate dalla tabella D, allegata al presente disegno di legge, sono riferite a capitoli esposti in tabella F.

Nel disegno di legge finanziaria 2010 gli importi iscritti in Tabella F ammontano complessivamente a 24.382,8 milioni per il 2010, 25.021,2 milioni per il 2011, 20.091,8 milioni per il 2012 e a 75.161,2 milioni per il 2013 e gli anni successivi.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni proposte dalla Tabella F del disegno di legge finanziaria 2010 determinano un incremento delle autorizzazioni di spesa di 1.000 milioni per il 2010, di 4.456 milioni per il 2011, con decremento compensativo delle autorizzazioni di spesa 5.456 milioni nel 2012, restando così invariati gli stanziamenti per il 2013 e gli anni successivi.

Il **comma 6** indica i limiti massimi di impegnabilità che gli enti possono assumere nel 2010, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella F.

Ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale.

La disposizione demanda tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già le leggi finanziarie precedenti, la legge finanziaria per il 2010 si avvale della predetta facoltà di limitare la impegnabilità dei fondi stanziati con le leggi pluriennali, esposte in Tabella F, contrassegnando, nella medesima tabella:

- con il n. 1, le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi non impegnabili;
- con il n. 2, le quote degli anni 2011 e successivi impegnabili al 50%;
- con il n. 3, le quote degli anni 2011 e successivi interamente impegnabili.

Analogamente alle precedenti leggi finanziarie, si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna limite impugnavilità), con la seguente unica eccezione, per la quale le quote relative agli anni 2011 e successivi non sono impegnabili (codice n. 1):

- legge n. 398/1998, art. 1, disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (Missione Infrastrutture pubbliche e logistica - Programma Sistemi idrici, idraulici ed elettrici. Infrastrutture e trasporti, cap. 7156).

Il prospetto che segue ricostruisce il totale degli stanziamenti previsti dalla Tabella F, articolato in Missioni.

Disegno di legge finanziaria A.S. 1790 - Tabella F				
<i>migliaia di euro</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013 e succ.</i>
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
TOTALE MISSIONE	378.102	366.102	366.102	990.000
L'Italia in Europa e nel mondo				
TOTALE MISSIONE	5.494.830	5.494.830	5.720.000	2.880.000
Difesa e sicurezza del territorio				
TOTALE MISSIONE	5.295	9.344	-	-
Ordine pubblico e sicurezza				
TOTALE MISSIONE	29.525	25.969	14.380	115.040
Soccorso civile				
TOTALE MISSIONE	505.241	691.241	421.741	1.991.965
Competitività e sviluppo delle imprese				
TOTALE MISSIONE	3.298.072	2.765.134	2.437.637	8.385.363
Regolazione dei mercati				
TOTALE MISSIONE	2.000	2.000	-	-
Diritto alla mobilità				
TOTALE MISSIONE	3.203.457	3.048.909	2.955.229	9.873.467
Infrastrutture pubbliche e logistica				
TOTALE MISSIONE	3.155.681	1.685.914	1.254.109	11.500.572
Ricerca e innovazione				
TOTALE MISSIONE	100.000	131.070		

Casa e assetto urbanistico				
TOTALE MISSIONE	90.000	178.500	267.000	2.650.998
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
TOTALE MISSIONE	50.000	50.000	-	-
Politiche per il lavoro				
TOTALE MISSIONE	8.000	8.000	-	-
Sviluppo e riequilibrio territoriale				
TOTALE MISSIONE	7.004.172	9.005.796	4.597.239	36.339.138
Politiche economico-finanziarie e di bilancio				
TOTALE MISSIONE	25.620	25.620	25.620	204.960
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
TOTALE MISSIONE	32.817	32.817	32.817	229.719
Fondi da ripartire				
TOTALE MISSIONE	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
TOTALE	24.382.812	25.021.246	20.091.874	75.161.222

Nel disegno di legge in esame, la Tabella F si limita a rimodulare una sola autorizzazione di spesa, riguardante il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Disegno di legge finanziaria 2010 A.S. 1790 - Tabella F					
<i>Sviluppo e riequilibrio territoriale</i>					
Ministero sviluppo economico					
<i>migliaia di euro</i>					
		2010	2011	2012	2013 e succ.
Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) art. 61, co. 1: Fondo per le aree sottoutilizzate	BLV	6.004.172	4.549.796	10.053.239	36.339.138
	rimodulazione	1.000.000	4.456.000	- 5.456.000	
	<i>disponibilità</i>	<i>7.004.172</i>	<i>9.005.796</i>	<i>4.597.239</i>	<i>36.339.138</i>

Si ricorda che l'articolo 1 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese in un Fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L'articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.

Nell'esercizio finanziario 2009, le risorse del FAS sono state riunite in unico capitolo (cap. 8425/UPB 2.1.6 – Investimenti), nell'ambito della missione n. 28 "Sviluppo e riequilibrio territoriale", programma 2.1 "Politiche per lo sviluppo economico e il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate". Per il periodo 2009-2015, le annualità del FAS sono quantificate dall'articolo 2, comma 537, della legge finanziaria 2008, secondo gli importi ivi indicati. Per il 2009, all'importo indicato dalla legge (4.400 milioni) si aggiungono le risorse residuali autorizzate per il 2009 dalle precedenti leggi di spesa (4.578,8 milioni).

Nella tavola successiva sono indicate le risorse disponibili, ai sensi della legge finanziaria per il 2008, relativamente alle annualità 2009-2015, confrontate con le disponibilità risultanti dalla Tabella F della legge finanziaria per il 2009 e dalla Tabella F del disegno di legge finanziaria 2010, A.S. 1790:

<i>(milioni di euro)</i>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Art. 2, co. 537, fin. 2008 + Precedenti finanziarie	8.979 ⁵¹	9.166	9.500	11.000	11.000	9.400	8.713	67.756
				subtot. 2012-2015: 40.113				
L. 204/2008, fin. 2009, Tab. F	5.999	6.900	5.544	47.479				65.822
A.S. 1790, ddl fin. 2010, Tab. F	-	7.004	9.006	4.597	36.339			56.946
				subtot. 2012-2015: 40.936				(2010-2015)

Come indicato dal prospetto precedente, nel corso del 2008 e 2009 sono stati approvati diversi provvedimenti che hanno operato riduzioni nella dotazione del FAS.

La delibera CIPE n. 112 del 18 dicembre 2008 quantificava le riduzioni in 12,9 miliardi circa, cui erano da aggiungere 3,69 miliardi per la copertura di risorse finanziate dal Fondo infrastrutture, che ha una dotazione costituita dalle risorse FAS. Il totale delle riduzioni e pre-allocazioni a carico del FAS risultava quindi pari a 16,6 miliardi circa. Di tali riduzioni, 2,4 miliardi ricadevano sul ciclo di programmazione 2000-2006, mentre 10,5 miliardi andavano a ridurre le risorse per il ciclo di programmazione 2007-2013.

La stessa delibera n. 112, considerando le riduzioni intervenute ma anche l'integrazione di 1.200 milioni quale riassegnazione di risorse del periodo 2000-2006 a norma dell'articolo 6-*quater* del DL 112/2008 indicava il profilo finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2007-2013 nei termini seguenti (tavola 5 della Del. n. 112):

Profilo finanziario pluriennale programmazione 2007-2013

(valori in milioni di euro)

	2007	2008	2009	2010*	2011	2012 e seguenti	TOTALE
Programmazione 2007-2013	100,000	300,000.	361,352	16.495,755	5.503,893	40.113,000	53.874,000
* comprensivo dell'importo di 1.106 milioni di euro utilizzati con delibera CIPE n. 50/2007 a copertura di tagli disposti con precedenti atti normativi							

Successivamente, le diverse delibere CIPE del 6 marzo 2009 disponevano in ordine alle risorse FAS.

La delibera n. 1 del 6 marzo 2009 individuava una riduzione di 9.993 milioni a seguito di vari interventi e fissava in 45.080,8 milioni la dotazione del FAS per il 2007-2013.

Ulteriori tre delibere emanate nella stessa data assegnavano risorse FAS ad altrettanti fondi nazionali.

La delibera n. 2 stabiliva, a valere sul FAS, l'assegnazione di 4.000 milioni di euro a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione (Ministero del lavoro, salute e politiche sociali) ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009. La copertura di tale disponibilità di 4 miliardi di

⁵¹ All'importo relativo al 2009 vanno sottratte le minori entrate dovute alla proroga delle agevolazioni per l'acquisto di frigoriferi, pari a 550 milioni, nonché le minori entrate relative al 2010, pari 385 milioni.

euro è assicurata quanto a 1,2 miliardi di euro, eventualmente incrementabili fino a un importo di 1,5 miliardi, a carico della programmazione 2000-2006 e quanto a 2,8 miliardi di euro, riducibili a 2,5 miliardi di euro in relazione all'incremento di risorse, a carico della programmazione 2007-2013.

La delibera n. 3 assegna 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) di cui all'art. 18, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 185/2008.

La delibera n. 4 assegna una quota di 9.053 milioni di euro a favore del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), con finalità di programmazione strategica per il sostegno dell'economia reale e delle imprese.

Articolo 3, commi 7 e 8

(Riassegnazione di entrate - Entrata in vigore)

7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

8. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Il **comma 7** dell'articolo 3 prevede che le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Il comma 8 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini", dispone che le entrate derivanti dal c.d. scudo fiscale dovranno affluire ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.

L'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", istituisce al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Il comma 2 rinvia all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze circa le modalità di utilizzo del fondo. Il decreto provvederà ad individuare gli interventi e gli importi da finanziare, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse.

Il **comma 8** dispone l'entrata in vigore del provvedimento al 1° gennaio 2010.

**TABELLA C - RAFFRONTO CON LE PREVISIONI
DELLA FINANZIARIA 2009**

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria						
<i>Valori in migliaia di euro</i> OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni
	2010	2011	2010	2011	2012	2010 2011 2010 2011 2010 2011
Ministero dell'economia e delle finanze						
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						
Presidenza del Consiglio dei ministri						
L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo naz.le per il servizio civile (21.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2115)	171.287	127.035	170.261	125.627	125.627	-1.408 -0,6%
D.Lgs.303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11, della L. n. 59/1997 (21.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2115)	407.080	373.291	406.518	372.114	372.114	-562 -0,1%
TOTALE MISSIONE	578.367	500.326	576.779	497.741	497.741	-1.588 -2.585
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						
Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore						
L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.1.2 - interventi - cap. 2820)	7.933	7.933	7.911	7.910	7.910	-22 -0,3%
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						
L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (2.3.6 - investimenti - cap. 7513/p)	4.060	3.120	4.060	3.120	3.120	0 0,0%
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria									
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente		
	2010	2011	2010	2011	2012			2010	2011
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO									
D.Lgs. 446/1997, art. 39, comma 3: Imposta regionale sulle attività produttive - integrazione FSN, minori entrate IRAP (regolazione debitoria) (2.4.2 - interventi - cap. 2701)	0	0	1.054.000	0	0	1.054.000	0		
TOTALE MISSIONE	11.993	11.053	1.065.971	11.030	11.030	1.053.978	-23		
L'Italia in Europa e nel mondo									
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE									
L. 440/1989: Utilizzazione del porto franco di Trieste (3.1.2 - interventi - cap. 1539)	191	146	190	144	144	-1	-2		-0,5%
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale									
L. 81/1986: Ratifica ed esecuzione terza convenzione europea sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari (3.2.2 - interventi - cap. 1647)	315.430	315.429	314.562	314.527	314.527	-868	-902		-0,3%
TOTALE MISSIONE	315.621	315.575	314.752	314.671	314.671	-869	-904		
Soccorso civile									
Protezione civile									
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2.8 - oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p)	169.215	130.041	168.756	129.132	129.132	-459	-909		-0,3%
D.L. 142/1991, art. 6, co. 1 punto 1: Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa (6.2.8 - oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p)	61.008	46.884	60.843	46.556	46.556	-165	-328		-0,3%
D.L. 90/2005, art. 4, c.1: Disp. in materia di protezione civile (6.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2184)	26.697	19.799	26.535	19.574	19.574	-162	-225		-0,6%

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
Valori in migliaia di euro	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012			2010
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO								
D.L. 90/2005, art. 4, c.3: Disp. in materia di protezione civile (6.2.8-oneri comuni di conto capitale - cap. 7447)	391.294	391.294	391.294	391.294	391.294	0	0	0,0%
TOTALE MISSIONE	648.214	588.018	647.428	586.556	586.556	-786	-1.462	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Sostegno al settore agricolo								
D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per erogaz. in agricoltura (AGEA) (7.1.2-interventi-cap.1525)	174.351	135.020	173.364	133.642	133.642	-987	-1.378	-0,6%
TOTALE MISSIONE	174.351	135.020	173.364	133.642	133.642	-987	-1.378	
Diritto alla mobilità								
Sostegno allo sviluppo del trasporto								
L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1.2-interventi - cap.1723)	2.613	1.999	2.597	1.977	1.977	-16	-22	-0,6%
TOTALE MISSIONE	2.613	1.999	2.597	1.977	1.977	-16	-22	
Comunicazioni								
Sostegno all'editoria								
L. 67/1987: Editoria (11.2.3 oneri comuni di parte corrente - cap. 2183; 11.2.8 oneri comuni di conto capitale - cap.7442)	265.988	197.875	264.468	195.752	195.752	-1.520	-2.123	-0,6%
L. 249/1997: Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2-interventi - cap.1575)	2.667	2.040	2.651	2.018	2.018	-16	-22	-0,6%

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria							
Valori in migliaia di euro	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2012		
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO							
L. 99/2009, art. 56 c.2: Disp. Per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - contributo editoria (11.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/P)	0	0	70.000	0	0	70.000	0
TOTALE MISSIONE	268.655	199.915	337.119	197.770	197.770	68.464	-2.145
Ricerca e innovazione							
Ricerca di base e applicata							
D. Lgs. 39/1993, art.4: Istituzione delle Autorità per l'informatica nella pubblica ammine (12.1.2 - interventi - cap. 1707/p)	11.070	8.210	11.033	8.176	8.176	-37	-0,3%
TOTALE MISSIONE	11.070	8.210	11.033	8.176	8.176	-37	-34
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia							
Protezione sociale per particolari categorie							
L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi incentivie agevolaz. per i cittadini ed imprese danneggiate dall'esecuzione del trattato di pace (17.1.6 - investimenti - cap. 7256)	19.333	14.857	19.281	14.753	14.753	-52	-0,3%
Garanzia dei diritti dei cittadini							
D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.2.2 - interventi - cap. 1733)	14.618	10.843	14.232	10.423	10.423	-386	-2,6%
Sostegno alla famiglia							
D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunitàe per le politiche giovanili (17.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2102) <i>sostegno alla famiglia</i>	186.406	138.249	185.289	136.716	136.716	-1.117	-0,6%

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria										
Valori in migliaia di euro	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente			
	2010	2011	2010	2011	2012			2010	2011	2010
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO										
Promozione dei diritti e delle pari opportunità										
D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2108) <i>pari opportunità</i>	3.329	2.469		3.309	2.442					
TOTALE MISSIONE	223.686	166.418		222.111	164.334			-20	-27	-0,6%
Politiche previdenziali										
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi internazionali										
L. 388/2000, art. 74 comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (18.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2156)	92.524	92.524		92.225	92.214					
TOTALE MISSIONE	92.524	92.524		92.225	92.214			-299	-310	-0,3%
Politiche economico-finanziarie e di bilancio										
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità										
D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA Scuola superiore dell'economia e delle finanze (1.1.2 - interventi - cap. 3935)	12.553	12.000		12.510	11.945					
D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2, lett. a): Finanziamento Agenzia del demanio (1.1.2 - interventi - cap. 3901)	102.314	88.347		101.815	87.646					
TOTALE MISSIONE	114.867	100.347		114.325	109.591			-43	-55	-0,3%
Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio										
L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.2.2 - interventi - cap. 1702)	2.667	2.040		2.651	2.018					
TOTALE MISSIONE	2.667	2.040		2.651	2.018			-16	-22	-0,6%

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012			2010
L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.2.2 - interventi - cap. 1613)	38	36	34	31	31	-4	-5	-10,5%
L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.2.6 - investimenti - cap. 7330)	1.790	1.491	1.787	1.484	1.484	-3	-7	-0,2%
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario								
D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4.2 - interventi - cap. 1560)	8.465	6.278	8.414	6.208	6.208	-51	-70	-0,6%
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte								
D.L. 185/2008, art. 3, co. 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5.2 - interventi - cap. 3822)	88.145	88.145	87.977	87.973	87.973	-168	-172	-0,2%
TOTALE MISSIONE	215.972	198.337	215.188	197.305	197.305	-784	-1.032	
Giovani e sport								
Attività ricreative e sport								
D.L. 181/2006 Art. 1 Co. 19, p. A: adeguamento struttura P.C.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (cap. 22.1.8 - oneri comuni di conto capitale - cap. 7450)	109.255	83.276	61.200	61.200	61.200	-48.055	-22.076	-44,0%
Incentivazione e sostegno alla gioventù								
D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2106)	81.600	62.408	81.087	61.725	61.725	-513	-683	-0,6%

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012			2010
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO								
D.L. 297/2006, art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2.2 - interventi - cap. 1597)	409	313	407	310	310	-2	-3	-0,5%
TOTALE MISSIONE	191.264	145.997	142.694	123.235	123.235	-48.570	-22.762	
Turismo								
Sviluppo e competitività del turismo								
L. 292/1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (23.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2194)	33.418	24.677	33.386	24.572	24.572	-32	-105	-0,1%
D.L. 262/2006, art. 2 co. 98: Turismo (23.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2107)	42.286	31.491	42.035	31.147	31.147	-251	-344	-0,6%
TOTALE MISSIONE	75.704	56.168	75.421	55.719	55.719	-283	-449	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamento per le amministrazioni pubbliche								
D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.1.2 - interventi - cap. 5217)	10.013	7.658	9.953	7.574	7.574	-60	-84	-0,6%
L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT (24.1.2 - interventi - cap. 1680)	153.670	153.669	153.252	153.235	153.235	-418	-434	-0,3%
L. 94/1997, art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'ISAE (24.1.2 - interventi - cap. 1321)	10.928	10.928	10.898	10.896	10.896	-30	-32	-0,3%
D.Lgs. 285/1999: Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.1.2 - interventi - cap. 5200)	19.392	19.392	19.339	19.337	19.337	-53	-55	-0,3%
D.Lgs 165/2001, art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (24.1.2. - interventi - cap. 5223)	2.333	1.785	2.495	1.941	1.941	162	156	6,9%
TOTALE MISSIONE	196.336	193.432	195.937	192.983	192.983	-399	-449	

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012			2010
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare								
L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3026)	35.587	35.586	35.489	35.485	35.485	-98	-101	-0,3%
Fondi di riserva e speciali								
L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle L. permanenti di natura corrente (25.2.3 - oneri comuni parte corrente - cap. 3003)	29.961	29.999	217.961	29.958	0	188.000	-41	627,5%
TOTALE MISSIONE	65.548	65.585	253.450	65.443	35.485	187.902	-142	
TOTALE MINISTERO	3.071.918	2.678.577	4.326.069	2.642.796	2.612.838	1.254.151	-35.781	40,8%
Ministero dello sviluppo economico								
Regolazione dei mercati								
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori								
L. 287/1990, art. 10, comma 7: Finanziamento autorità garante concorrenza e mercato (3.1.2 - interventi - cap. 2275)	14.668	11.218	14.581	11.096	11.096	-87	-122	-0,6%
L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1.2 - interventi - cap. 2280)	787	602	782	595	595	-5	-7	-0,6%
TOTALE MISSIONE	15.455	11.820	15.363	11.691	11.691	-92	-129	
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo								
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy								
L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2.2 - interventi - cap. 2501)	25.059	19.165	24.855	18.955	18.955	-204	-210	-0,8%

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012			2010
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO								
L. 68/1997, art. 8, co 1, lett. A: Spese funzionamento ICE (4.2.2 - interventi - cap. 2530)	83.375	81.177	83.153	80.901	80.901	-222	-276	-0,3%
L. 68/1997, art. 8, co 1, lett. B: Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2.2 - interventi cap. 2531)	55.346	42.145	54.912	41.684	41.684	-434	-461	-0,8%
TOTALE MISSIONE	163.780	142.487	162.920	141.540	141.540	-860	-947	
Ricerca e innovazione								
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale								
L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1.6 - investimenti - cap. 7630)	197.862	197.862	197.441	197.441	198.191	-421	-421	-0,2%
TOTALE MISSIONE	197.862	197.862	197.441	197.441	198.191	-421	-421	
TOTALE MINISTERO	377.097	352.169	375.724	350.672	351.422	-1.373	-1.497	-0,4%

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria							
Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni 2010 2011 2010 2011 2010 2011	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2012		
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali							
Ricerca e innovazione							
Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico							
D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 - interventi - cap.3392)	307.121	307.120	306.276	306.242	306.242	-845	-0,3%
D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (6.2.2 - interventi - cap.3443)	97.928	97.928	97.957	97.946	97.946	29	0,0%
D.Lgs. 268/1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (6.2.2 - interventi - cap.3447)	60.600	60.600	61.684	61.678	61.678	1.084	1,8%
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti e altri organismi (6.2.2 - interventi - cap.3412)	3.801	2.907	3.789	2.895	2.895	-12	-0,3%
TOTALE MISSIONE	469.450	468.555	469.706	468.761	468.761	256	
Tutela della salute							
Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana							
D.Lgs.C.F.S. 1068/1947: Contributo all'organizzazione mondiale della sanità (3.2.2 - interventi - cap.4321)	17.674	17.674	17.626	17.624	17.624	-48	-0,3%
D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (3.2.2 - interventi cap. 3453)	28.450	28.450	28.748	28.744	28.744	298	1,0%
Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria							
L. 434/1998, art. 1, comma 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (3.3.2 - interventi - cap.5340)	3.415	2.611	3.395	2.582	2.582	-20	-0,6%
Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza							

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria									
Valori in migliaia di euro	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente		
	2010	2011	2010	2011	2012			2010	2011
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO									
D.L.17/2001, art. 2, comma 4: Agenzia servizi sanitari regionali (3.1.2 - interventi - cap. 3457)	3.831	3.346	4.450	3.958	3.958	619	612	16,2%	
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano									
D.L. 269/2003, art. 48, comma 9: Agenzia Italiana del Farmaco (3.4.2 - interventi - cap. 3458; 3.4.6 - investimenti - cap. 7230)	35.408	31.533	35.789	31.849	31.849	381	316	1,1%	
TOTALE MISSIONE	88.778	83.614	90.008	84.757	84.757	1.230	1.143		
Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia									
Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale									
L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 - interventi - cap. 3527)	40.074	40.074	39.964	39.960	39.960	-110	-114	-0,3%	
L. 328/2000: art.20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3671)	1.029.957	920.592	1.024.944	913.719	913.719	-5.013	-6.873	-0,5%	
TOTALE MISSIONE	1.070.031	960.666	1.064.908	953.679	953.679	-5.123	-6.987		
Politiche previdenziali									
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati									
L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (2.1.2 interventi - cap. 4332)	480	366	477	362	362	-3	-4	-0,6%	
TOTALE MISSIONE	480	366	477	362	362	-3	-4		
Politiche per il lavoro									
Regolamentazione e vigilanza del lavoro									

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012			2010
L. 350/2003, art.3, comma 149: Fondo per le spese di funz. della commissione di garanzia per l'attuazione della l. sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.1.1-funzionamento-cap.5025)	2.012	1.539	2.000	1.522	1.522	-12	-17	-0,6%
Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al diritto								
L. 448/1998, art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3.2 - interventi - cap. 4161)	1.200	918	1.193	908	908	-7	-10	-0,6%
L. 296/2006, art. 1, co II63: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3.6 - investimenti - cap. 7682)	2.278	1.751	2.272	1.738	1.738	-6	-13	-0,3%
TOTALE MISSIONE	5.490	4.208	5.465	4.168	4.168	-25	-40	
TOTALE MINISTERO	1.634.229	1.517.409	1.630.564	1.511.727	1.511.727	-3.665	-5.682	-0,2%
Ministero della giustizia								
Giustizia								
Amministrazione penitenziaria								
D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico-dipendenti (1.1.2-int.-cap.1768)	4.407	4.407	4.395	4.394	4.394	-12	-13	-0,3%
TOTALE MISSIONE	4.407	4.407	4.395	4.394	4.394	-12	-13	

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni 2010 2011 2010 2011 2010 2011	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012			
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico								
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (2.1.2 - interventi - cap. 1.160)	91	80	91	79	79	0	-1	0,0%
TOTALE MISSIONE	91	80	91	79	79	0	-1	
TOTALE MINISTERO	4.498	4.487	4.486	4.473	4.473	-12	-14	-0,3%
Ministero degli affari esteri								
L'Italia in Europa e nel mondo								
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali								
L. 1612/1962, art. 12: Istituto agronomico per l'Oltremare (1.2.2 - interventi - cap. 2201)	2.241	2.091	2.241	2.079	2.079	0	-12	0,0%
L. 7/1981 e L. 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2.1 - funz., 1.2.2 - interventi - capitoli vari)	326.962	215.701	326.962	210.940	210.940	0	-4.761	0,0%
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale								
L. 794/1966: Costituzione dell'istituto italo - latino - americano (1.4.2 - interventi - cap. 4131)	2.395	2.395	2.383	2.375	2.375	-12	-20	-0,5%
L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.3.2 - interventi - cap. 4052)	273	273	272	270	270	-1	-3	-0,4%
L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.3.2 - interventi - cap. 4061, 4063)	1.925	1.925	1.914	1.905	1.905	-11	-20	-0,6%
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (1.4.2 - interventi - cap. 1.163)	4.457	3.721	4.434	3.688	3.688	-23	-33	-0,5%

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria							
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2010		
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO							
L. 91/2005, art.1, comma 1: Cont. volontario fondo cooperazione tecnica dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (1.4.2 - interventi - cap.3421)	3.173	3173	3.164	3.164	3.164	-9	-0,3%
Integrazione europea							
L. 299/1998: Finanziamento italiano della PESCE (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE) (1.5.2 - interventi - cap.4534)	4.407	4.407	4.395	4.394	4.394	-12	-0,3%
TOTALE MISSIONE	345.833	233.686	345.765	228.815	228.815	-68	
TOTALE MINISTERO	345.833	233.686	345.765	228.815	228.815	-68	0,0%
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca							
L'Italia in Europa e nel mondo							
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica							
L. 407/1974: Accordi internazionali per la ricerca scientifica (4.2.6 - investimenti - cap. 7291)	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	0	0,0%
TOTALE MISSIONE	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697	0	
Ricerca e innovazione							
Ricerca scientifica e tecnologica di base							
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, ass.ni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 - interventi - cap. 1679)	6.683	5.111	6.661	5.091	5.091	-22	-0,3%
D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - investimenti - cap. 7236)	1.863.468	1.862.093	1.867.827	1.866.452	1.866.452	4.359	0,2%
Ricerca per la didattica							

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012			2010
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO								
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti e altri organismi (3.1.2 - interventi - cap. 1261) <i>ricerca per la didattica</i>	2.855	2.855	2.847	2.847	2.847			
TOTALE MISSIONE	1.873.006	1.870.059	1.877.335	1.874.390	1.874.390	4.329	-8	-0,3%
						4.331	4.331	

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria									
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente		
	2010	2011	2010	2011	2012			2010	2011
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO									
Istruzione scolastica									
Istituzioni scolastiche non statali									
L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra-Varese (1.9.2 - interventi - cap. 2193)	364	364	363	363	363	-1	-1		-0,3%
TOTALE MISSIONE	364	364	363	363	363	-1	-1		
Istruzione universitaria									
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria									
L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2 - interventi - cap. 1709)	7.829	5.988	7.803	5.964	5.964	-26	-24		-0,3%
L. 147/1992: Norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 - interventi - cap. 1695)	100.014	76.492	99.691	76.190	76.190	-323	-302		-0,3%
Legge 338/2000, art.1 co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 - investimenti - cap. 7273/p)	24.281	18.660	24.281	18.660	18.660	0	0		0,0%
Sistema universitario e formazione post-universitaria									
L. 245/1990: Piano triennale di sviluppo dell'Università e attuazione Piano quadriennale 1986-1990 (2.3.2 - interventi - cap. 1690)	65.302	49.944	65.091	49.747	49.747	-211	-197		-0,3%
L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3.2 - interventi - cap. 1692)	90.488	69.206	90.196	68.933	68.933	-292	-273		-0,3%
L. 537/1993, art.5, comma 1 lett.a): Spese per il funzionamento delle università (2.3.2 - interventi - cap. 1694/P)	6.162.609	6.029.969	6.216.385	6.130.260	6.052.260	53.776	100.291		0,9%
TOTALE MISSIONE	6.450.523	6.250.259	6.503.447	6.349.754	6.271.754	52.924	99.495		
Fondi da ripartire									
Fondi da assegnare									

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
Valori in migliaia di euro	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni		Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2012	2010	2011	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO								
L. 440/1997 e L. 144/1999: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap.1270)	130.636	99.910	130.213	99.516	99.516	-423	-394	-0,3%
TOTALE MISSIONE	130.636	99.910	130.213	99.516	99.516	-423	-394	
TOTALE MINISTERO	8.459.226	8.225.289	8.516.055	8.328.720	8.250.720	56.829	103.431	0,7%
Ministero dell'interno								
Ordine pubblico e sicurezza								
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica								
L. 451/1959: Istituzione del 'Fondo Scorta' per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 - funzionamento - cap. 2674)	27.523	27.523	27.447	27.444	27.523	-76	-79	-0,3%
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia								
D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.1.1 - funzionamento - cap. 2668; - cap 2815)	2.001	1.530	1.989	1.513	1.513	-12	-17	-0,6%
TOTALE MISSIONE	29.524	29.053	29.436	28.957	29.036	-88	-96	

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria							
Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni 2010 2011 2012	Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2011	2012		
Soccorso civile							
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico							
L. 968/1969 e D.L. 361/1995: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (4.2.1 - funzionamento - cap. 1916)	15.954	15.954	15.910	15.909	15.954	-44	-45
TOTALE MISSIONE	15.954	15.954	15.910	15.909	15.954	-44	-45
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti							
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale							
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (5.1.2 - interventi - cap. 2309)	74	57	74	56	56	0	-1
D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2 - interventi - cap. 2311)	12.172	9.310	12.087	9.181	9.181	-85	-129
TOTALE MISSIONE	12.246	9.367	12.161	9.237	9.237	-85	-130
TOTALE MINISTERO	57.724	54.374	57.507	54.103	54.227	-217	-271
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare							
Ricerca e innovazione							
Ricerca in materia ambientale							
D.L. 112/2008, art. 28, co 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1.2 - interventi cap. 3621; 2.1.6 - investimenti - cap. 8831)	86.652	84.157	86.020	83.520	84.270	-632	-637
TOTALE MISSIONE	86.652	84.157	86.020	83.520	84.270	-632	-637
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità							

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria									
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)			Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni		Variazione % 2010 su legislazione vigente
	2010	2011	2010	2010	2011	2012	2010	2011	
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO									
L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2 - interventi - capp. 1644, 1646/p)	31.875	24.378	31.685	24.111	24.111	24.111	-190	-267	-0,6%
D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.5.1 - funzionamento - capp. 1388, 1389/p)	323	247	321	244	244	244	-2	-3	-0,6%
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5.2 - interventi - cap. 1551)	59.425	56.090	61.821	58.422	58.422	58.422	2.396	2.332	4,0%
TOTALE MISSIONE	91.623	80.715	93.827	82.777	82.777	82.777	2.204	2.062	
TOTALE MINISTERO	178.275	164.872	179.847	166.297	166.297	167.047	1.572	1.425	0,9%
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti									
Ordine pubblico e sicurezza									
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste									
L. 721/1954: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (4.1.1 funzionamento - cap. 2121)	5.399	5.399	5.384	5.383	5.383	5.383	-15	-16	-0,3%
L. 267/1991, art.2, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1.1 - funzionam. - cap. 2179)	1.361	1.041	1.353	1.030	1.030	1.030	-8	-11	-0,6%
TOTALE MISSIONE	6.760	6.440	6.737	6.413	6.413	6.413	-23	-27	
Diritto alla mobilità									
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo									
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, ass.ni, fondazioni ed altri organismi (2.3.2 - interventi - cap. 1952)	233	79	232	78	78	78	-1	-1	-0,4%
D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3.2 - interventi - cap. 1921/p)	56.414	56.413	58.693	58.687	58.687	58.687	2.279	2.274	4,0%

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria							
Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni 2010 2011 2010 2011	Variazione % 2010 su legislazione vigente 2010
	2010	2011	2010	2011	2012		
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne							
D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRMI (2.6.2 - interventi - cap. 1850)	726	726	722	719	719	-4	-7
TOTALE MISSIONE	57.373	57.218	59.647	59.484	59.484	2.274	2.266
Ricerca e innovazione							
Ricerca nel settore dei trasporti							
L. 26/7/2002, art.1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (5.1.2 - interventi - cap. 1801/p)	6.749	6.549	6.808	6.607	6.607	59	58
TOTALE MISSIONE	6.749	6.549	6.808	6.607	6.607	59	58
Casa e assetto urbanistico							
Politiche abitative							
L. 431/1998 art.11, co 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (3.1.2 - interventi - cap. 1690)	144.686	110.657	143.826	109.446	109.446	-860	-1.211
TOTALE MISSIONE	144.686	110.657	143.826	109.446	109.446	-860	-1.211
TOTALE MINISTERO	215.568	180.864	217.018	181.950	181.950	1.450	1.086
							0,7%

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni 2010 2011 2010 2011 2010 2011	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012			
Ministero della difesa								
Difesa e sicurezza del territorio								
Approntamento e impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza								
R.D. 263/1928, art. 17, co 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell'Arma dei Carabinieri (1.1.1 - funzionamento - cap. 4840)	22.487	22.487	22.425	22.423	22.423	-62	-64	-0,3%
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare								
L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5.2 - interventi - cap. 1352)	533	408	2.030	1.904	404	1.497	1.496	280,9%
L. 267/2002, art.1, co 3: Contributi dello Stato in favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO - (5.5.2 - interventi - cap. 1345)	47	36	77	66	66	30	30	63,8%
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari								
R.D. 263/1928, art. 17, co 1: Amministrazione e contabilità dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (1.6.1 - funzionamento - cap. 1253)	37.776	37.776	37.672	37.668	37.668	-104	-108	-0,3%
D.Lgs. 300/1999, art. 22, co. 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (1.6.2 - interventi - cap. 1360; 1.6.6 - investimenti - cap. 7145)	8.947	6.845	8.896	6.772	6.772	-51	-73	-0,6%
TOTALE MISSIONE	69.790	67.552	71.100	68.833	67.333	1.310	1.281	
TOTALE MINISTERO	69.790	67.552	71.100	68.833	67.333	1.310	1.281	1,9%
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali								
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca								

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
Valori in migliaia di euro OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012			2010
L. 267/1991, Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2.1 - funzionamento - capitoli vari)	9.684	7.407	9.745	7.327	7.327	61	-80	0,6%
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione								
L. 549/1995, art. 1, comma 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (1.1.2 - interventi - cap.2200)	5.900	4.130	7.268	5.487	5.487	1.368	1.357	23,2%
D.Lgs. 454/1999: Riorganiz.ne del settore della ricerca in agricoltura (1.1.2 - interventi - cap. 2083)	89.950	89.950	92.349	92.339	92.339	2.399	2.389	2,7%
TOTALE MISSIONE	105.534	101.487	109.362	105.153	105.153	3.828	3.666	3,6%
TOTALE MINISTERO	105.534	101.487	109.362	105.153	105.153	3.828	3.666	3,6%
Ministero per i beni e le attività culturali								
Ricerca e innovazione								
Ricerca in materia di beni e attività culturali								
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1.1 - funzionamento - capp. 2040, 2041, 2043)	2.834	2.167	2.824	2.158	2.158	-10	-9	-0,4%
L. 118/1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 - interventi - cap. 4132)	566	433	564	431	431	-2	-2	-0,4%
TOTALE MISSIONE	3.400	2.600	3.388	2.589	2.589	-12	-11	
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici								
Sostegno e vigilanza ad attività culturali								
L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.1.2 - interventi cap. 3630)	1.856	1.419	1.844	1.403	1.403	-12	-16	-0,6%
L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi a enti e altri organismi (1.1.2 - interventi - cap. 3670, 3671)	20.469	15.655	20.348	15.483	15.483	-121	-172	-0,6%

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
<i>Valori in migliaia di euro</i> OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni 2010 2011 2010 2011 2010 2011	Variazione % 2010 su legislazione vigente 2010	
	2010	2011	2010	2011	2012			
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo								
L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - interventi - capitoli vari)	420.535	307.163	418.418	304.075	304.075	-2.117	-3.088	-0,5%
Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria								
L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.4.1 - funzionamento - cap. 3610)	1.600	1.224	1.840	1.482	1.482	240	258	15,0%
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (1.4.1 - funzionamento - cap. 3611)	766	586	2.261	1.728	1.728	1.495	1.142	195,2%
Valorizzazione del patrimonio culturale								
L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (1.13.2 - interventi - cap. 1442; 1.13.6 - interventi - cap. 7305)	205	157	2.855	2.183	2.183	2.650	2.026	1292,7%
TOTALE MISSIONE	445.431	326.204	447.566	326.354	326.354	2.135	150	
TOTALE MINISTERO	448.831	328.804	450.954	328.943	328.943	2.123	139	0,5%

TABELLA C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria								
<i>Valori in migliaia di euro</i>	Tab. C - L. F. 2009 (L.203/08)		Tab. C - DDL finanziaria 2010			Variazioni	Variazione % 2010 su legislazione vigente	
	2010	2011	2010	2011	2012	2010	2011	2010
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO								
TOTALE MINISTERI	14.968.523	13.909.570	16.284.451	13.972.482	13.864.648	1.315.928	62.912	8,8%

Ultimi dossier del Servizio Studi

149	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1720 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"
150	Dossier	Partecipazione alla 64° sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU (New York, 21-26 Settembre 2009)
151	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1755 "Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue"
152	Dossier	Atto del Governo n. 113 "Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)"
153	Dossier	Atto del Governo n. 117 "Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)"
154	Dossier	Atto del Governo n. 118 Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore"
155	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1784 "Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"
156	Dossier	Disegni di legge AA.SS. n. 1790 e 1791. Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della Commissione esteri - Edizione provvisoria
157	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 13ª Commissione - Edizione provvisoria
158	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della Commissione difesa - Edizione provvisoria
159	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 7ª Commissione permanente
160	Dossier	Infrastrutture e trasporti nei documenti del Bilancio dello Stato per il 2010
161	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 1ª Commissione permanente
162	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 6ª Commissione Finanze e Tesoro

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".